ANNO 72° 1947 FASCICOLO 10-12

IL MONITORE ECCLESIASTICO

FONDATO NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITO

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOLUME IX

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S.S. Pio XII. — Costituzioni Ap. - Motu proprio - Lettere Ap. - Epistole - Beatificazione 209
Discorso per l'inaugurazione del nuovo anno giuridico della S.R. Rota . . . 211
Allocuzioni - Radiomessaggi 217
S. C. dei Religiosi. — Subiectio et exemptio Filiarum Charitatis 218
S. C. dei Riti. — Dubbi (*Bajonen.*) - Rito per la binazione (*Tridentina*) 219
Pont. Commissione per l'interpr. del Codice. — De temporis supputatione, De appellatione Defensoris vinculi matrimonialis, De recursu ad S. Sedem per Legatum R. P., De duello, De favore iuris quo gaudet matrimonium 222

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

R. — L'unione personale degli uffici di parroco religioso e di superiore locale . . . 224
Gini A. — Liturgia e pietà cristiana 235
Conclusioni del 2° Congresso di Pastorale Liturgica di Lione 239
La XXI Settimana Sociale - I problemi della vita rurale 242

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Spigolature legislative. — Quote dei contributi per l'agricoltura per il 1947 (247) - Provvedimenti in materia di affitti di fondi rustici (248) - Revisione di redditi e variazione di aliquote per la ricchezza mobile e complementare sui redditi di lavoro (248) - Ammasso per contingente di cereali del raccolto 1947-48 (249) - Contributi assicurativi e dipendenti da enti di culto (249) - Disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio (250).

Diario della Curia Romana - Nomine - Udienze Solenni - Necrologio (251) - Brevi Notizie (252-256) - Recensioni [Bartoccetti, Reina, Venditti, Fanelli, Faggioli, Turchetta, Angrisani, Petrus Hispanus, *Ordo divini officii*] (256-258).

Indice sistematico - Indice analitico (259, 263).

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Prezzo d'associazione per il 1948: Italia L. 300 - Estero $ 2

C. C. P. n. 1/16013

NOVITA'

ARNOLFO SANTELLI: *Il segreto di star tutti bene. Parole di uno che se n'intende.* — In-8°, pp. 152 - L. 200.

Compendio di clinica terapeutica per il medico? Panacea universale per la felicità sociale? Crestomazia di racconti piacevoli e capaci di stornare le ipocondrie? Quest'opera *racchiude il vero e solo segreto* attraverso cui i popoli possono riuscire a raggiungere la felicità e la dirittura.

FIORENZO ROMITA: *Le Chiese Ricettizie nel diritto canonico e civile dalle origini ai giorni nostri.* — [Estratto da « Il Monitore Ecclesiastico » a. 1944-1945]. — In-8°, pp. 252 - L. 400 (fr. porto).

L'A., Aiutante di Studio della S. C. del Concilio e Avvocato della S. R. Rota e della Segnatura Ap., già noto come autore del trattato storico-giuridico di legislazione musicale-sacra « Jus Musicae Liturgicae », ha potuto giovarsi di fonti inedite dell'Archivio della S. C. del Concilio per lo studio di un problema che interessa ancora il Clero italiano, in un modo particolare quello del Mezzogiorno.

I - *Natura e Origini delle Chiese Ricettizie.*

II - *La contaminazione giurisdizionalista delle Chiese Ricettizie e la riforma del Br.* « Impensa ».

III - *La soppressione civile delle Chiese Ricettizie e i provvedimenti dell'Autorità Ecclesiastica.*

IV - *Le Chiese Ricettizie nel quadro della vigente legislazione canonica e civile.* Conclusioni.

SOTTO STAMPA

GIOVANNI MICELI: *Guida pratica per la celebrazione del matrimonio.*

[L'opera è il complemento necessario di « *Le Dispense Matrimoniali* » dello stesso A. — Sarà edita all'inizio del prossimo Anno — Si accettano prenotazioni — Il prezzo sarà più che modesto, per venire incontro ai parroci e ai pastori d'anime].

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO XII

Costituzioni Apostoliche. — I. *De Foumban* (*Garuensis*). Erezione della nuova Prefettura Ap. di Garue, formata da parte territoriale del Vicariato Ap. di Foumban. 9 gennaio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 334).

II. *De Foumban - De Khartum - Berberatensis* (*Arcis Lamy*). Erezione della nuova Prefettura Ap. di Fort-Lamy, formata da parte territoriale dei Vicariati Ap. di Foumban, di Khartum e della Prefettura Ap. di Berberati. 9 gennaio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 335).

III. *Magellanensis - De Punta Arenas*. Costituzione del Vicariato Ap. di Magellano in nuova Diocesi, che prende il nome di Punta Arena. 27 gennaio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 335).

IV. *Platensis et Mercedensis* (*S. Nicolai de Los Arroyos*). Erezione della nuova Diocesi di S. Nicola di Los Arroyos, Suffraganea della Metropolitana di Buenos Aires, formata da parte territoriale dell'Archidiocesi di La Plata e della Diocesi di Mercedes. 3 marzo 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 383).

V. *De Tshumbe*. La Prefettura Ap. di Tshumbe nel Congo Belga viene innalzata a Vicariato Ap. (*A.A.S.*, 1947, p. 386).

VI. *De Tingchow* (*Timceuvensis*). La Prefettura Ap. di Tingchow viene eretta in Diocesi col nome di Timceuw. 8 maggio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 387).

Motu proprio. — Il S. Padre, annuendo al desiderio dell'Em.mo Card. Federico Tedeschini, Arciprete della Basilica Vaticana, ha decretato « ut Pontificium Hispanorum Collegium Sacrosanctae Patriarchali Basilicae Vaticanae sit addictum; ita quidem ut eius alumni liturgicas caeremonias ibi peragendas opportuno numero singulis diebus illis participent, quibus idem Cardinalis Archipresbyter sacris sit sollemni ritu operaturus ». 30 luglio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 332).

Lettere Apostoliche. — I. La Chiesa della Madonna dell'Elemosina in Catania viene arricchita dei privilegi ed onori di Basilica minore. 31 marzo 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 340).

II. La Chiesa di S. Maria del Monte, vicina a Genova, viene innalzata alla dignità di Basilica minore. 13 maggio 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 341).

III. La Chiesa di S. Bernardino all'Aquila viene innalzata alla dignità di Basilica minore. 20 maggio 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 390).

Epistole. — I. Al Rev.mo P. Pacifico Perantoni, Ministro Generale dei Frati Minori, per il 6° centenario della Custodia di Terra Santa. 1 luglio 1947. (*Osserv. Rom.*, 23 ottobre).

II. Al Rev.mo P. Giovanni Llabrés, Preposito Generale dei Teatini, nel 4° centenario del Transito di S. Gaetano Thiene. 7 agosto. (*Osserv. Rom.*, 28 settembre).

III. Al Rev.mo P. Giuseppe Archambauld S. J., Presidente delle Settimane Sociali del Canada, in occasione della 24ª Settimana Sociale Canadese di Rimouski. 31 agosto. (*Osserv. Rom.*, 4 ottobre).

IV. All'Em.mo Card. Domenico Jorio, Prefetto della S. C. dei Sacramenti, in occasione dell'80° compleanno. 2 ottobre. (*Osserv. Rom.*, 9 ottobre).

V. A S. E. Rev.ma Mons. Angelo Rotta, Arcivesc. tit. di Tebe di Grecia, Nunzio Apostolico, nel 25° anniversario della sua consacrazione episcopale. 20 ottobre. (*Osserv. Rom.*, 1 novembre).

Beatificazione. — Il 9 novembre è stata beatificata Giovanna Delanoue, Fondatrice della Congregazione delle Suore di S. Anna della Provvidenza. Il giorno seguente il S. Padre riceveva a Castel Gandolfo il pellegrinaggio francese e prendendo lo spunto dal famoso discorso di Bossuet, pronunciato nel 1659 nella Cappella della « Providence » alla presenza del « Père des pauvres », Vincenzo de' Paoli, sottolineava che la vita della Beata, la « Mère des pauvres », era stata « le commentaire, l'illustration vivante du titre que Bossuet avait donné à son discours: *l'éminente dignité des pauvres dans l'Eglise* »; poichè « la voce del povero è la voce del Cristo; il corpo del povero è il corpo del Cristo; la vita del povero è la vita di quel Cristo che, da ricco che era, s'è fatto povero, per farci ricchi della sua povertà (*2 Cor.* 8, 9) ». (*Osserv. Rom.*, 12 novembre).

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DEL NUOVO ANNO GIURIDICO DELLA S. ROTA

(Castel Gandolfo, 29 ottobre)

(*Osserv. Rom.*, 31 ottobre)

Ci torna particolarmente gradito il vedervi di nuovo qui adunati intorno a Noi, diletti figli, e il rivolgervi il Nostro riconoscente saluto, dopo aver raccolto dalle labbra del vostro venerato Decano la testimonianza del sempre crescente e arduo lavoro compiuto nello scorso anno da cotesto Sacro Tribunale (1). Anno per la Chiesa di conforti e di amarezze, di conquiste e di lotte,

---

(1) Ecco il testo dell'indirizzo letto, dinanzi a Sua Santità, da S. E. Rev.ma Monsignor Andrea Jullien, Decano della Sacra Romana Rota:

Beatissimo Padre,

Ci sia permesso asserire con cristiano orgoglio, che l'anno giuridico 1946-1947 ha segnato per l'amministrazione della giustizia un decorso particolarmente felice, perchè troppo di frequente abbiamo potuto ripetere « Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam! ».

Sono ordinarie, per non dire legate, ad umana condizione di cose, le critiche che il ministero del giudice suscita per parte di chi si è trovato a soccombere nella controversia e non sa rassegnarsi a riconoscere il suo torto; ma in quest'anno i tribunali ecclesiastici sono stati bersaglio di attacchi tutti particolari, che, come accade per qualsiasi errore, prendono le mosse da due estremi opposti. Da un lato, ci si accusa di sciogliere il vincolo matrimoniale e di introdurre nella Chiesa un divorzio travestito a vantaggio dei ricchi; dall'altro ci giunge il rimprovero di conservare con intransigente tenacia l'indissolubilità di questo legame, anche quando è arrivato a rendersi insostenibile alle forze umane.

I primi, mentre con insidiosa incoerenza, mirano ad introdurre il divorzio nei codici civili ad onta del precetto divino, dei diritti delle anime, del benessere morale e pure materiale delle nazioni, sostengono che la Chiesa coi suoi impedimenti matrimoniali e con le sue norme procedurali, quasi di sotterfugio introduce una forma di completo divorzio, almeno nell'interesse dei ricchi.

Ora contro questo nuovo assalto del conflitto eterno tra materialismo e spiritualismo, storicamente ormai concretato nella concezione pagana e cristiana della vita, basta con semplice senso di verità e di giustizia richiamare che il matrimonio non è uno dei tanti atti di convenzionale formalità, ma un contratto consensuale, rivestito di un carattere sacro per tutti gli uomini, un sacramento istituito da Dio per i battezzati. Esso perciò presuppone in ambedue le parti contraenti congrue intelligenza e volontà, un consenso libero che si appunta in quello che è l'oggetto del contratto medesimo, dotato delle inscindibili proprietà dell'unità e dell'indissolubilità, che tale lo costituì il Signore per cementare un saldo fondamento al focolare domestico. Quindi a difesa della personalità umana, della famiglia e molto più della civiltà, mai la Chiesa potrà ammettere come validi quei matrimoni, nei quali, ad esempio, una imposizione grave ed ingiusta soffocò quella libertà che sola può rendere legittimo il consenso in qualsiasi contratto, molto più poi in quello che importa gli impegni più gravi e decisivi della vita. Mai potrà la Chiesa riconoscere un valore a quelle unioni che si combinano fuori, se non in opposizione alle forme da essa sapientemente volute, per discernere con le debite prove, il vero dal falso connubio. E per ottenere in controversia la dichiarazione di certe unioni stabilite così fuori o contro la legge, non basterà certo fermarsi ad asserirne il vizio della illegittimità, ma sarà pure necessario, come il buon senso suggerisce, raccogliere di tale difetto le prove a norma di una procedura, avallata dalle garanzie di una prudenza e di una esperienza che vanta il collaudo dei secoli. Non si vuole certo con questo negare il pericolo di cadere inconsapevolmente in inganno. Ma guai a chi lo avesse intessuto! Che se la giustizia umana è relativa ed è esposta alle frodi, nessuno potrà certo scampare da quella divina ed assoluta, che oltre aver

nella sempre mutevole e contraddittoria, ma anche pertinace opposizione del mondo contro di lei, secondo la parola del Redentore: « *Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit* » (*Io.* 15, 18).

Così, ciò che ieri era per molti un dovere della Chiesa e si esigeva da lei con modi anche incomposti, di resistere cioè alle ingiuste imposizioni di governi totalitari oppressori delle coscienze e di denunciarle e condannarle dinanzi al mondo (il che essa non mancava mai di fare, ma di proprio e libero impulso e nelle debite forme), oggi è per quegli stessi uomini, saliti al potere, delitto e illecita intromissione nel campo proprio dell'autorità civile. E i medesimi argomenti, che i governi tirannici di ieri adducevano contro la Chiesa nella sua lotta per la difesa dei diritti divini e della giusta dignità e libertà umana, oggi sono usati dai nuovi dominatori per combattere la perseverante azione di lei a tutela della verità e della giustizia. Ma la Chiesa cammina diritta per la sua via, sempre tendendo al fine per cui è stata istituita dal divino suo Fondatore, cioè di condurre gli uomini, attraverso i sentieri soprannaturali della virtù e del bene, alla felicità celeste ed eterna: con che al tempo stesso promuove anche la pacifica e prospera convivenza umana.

---

negato ogni valore all'inganno nella vita presente, attende di affermarsi inesorabile sulle soglie dell'eternità.

Casi indubbiamente tutti dolorosi; ma non poi così numerosi. Ad esempio, in Italia, durante il periodo concordatario di 17 anni e precisamente dal 1929 al 1946 su 5.750.000 matrimoni: secondo le statistiche ricavate dall'archivio del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 1.156 matrimoni sono stati dichiarati nulli o dispensati come non consumati con una media annuale di 68 ed una percentuale di 0,02.

Gli stessi avversari ci ripetono la sempre rinascente calunnia del cosidetto divorzio concesso ai ricchi. Ci basti dichiarare che negli ultimi 10 anni, su 833 cause matrimoniali giudicate dal nostro Tribunale, la maggior parte delle sentenze furono negative; 498 contro 335 affermative; su queste 335 affermative, 185 furono emesse in cause di gratuito patrocinio cioè di poveri, in confronto alle rimanenti 152 affidate dalle parti in contesa ad avvocati di loro fiducia. — (Cfr. Corsanego, avvocato Concistoriale, deputato alla Costituente, « *La famiglia nella Costituzione Italiana* », discorso pronunciato all'Assemblea Costituente nella seduta del 12 aprile 1947 - Roma 25 pp.).

Contro questa seria disciplina della legge e dei Tribunali, ci giungono ben di frequente lamenti a carico del Diritto canonico riguardante il matrimonio e ci si ripete che la Chiesa dovrebbe adattarsi a nuove situazioni veramente tragiche. Tali lamenti, lo riconosciamo, che non sono come quelle accuse improntate ad ipocrisia, toccano senza dubbio le fibre del sentimento perchè esprimono una realtà: amarezze sorte da un diffondersi di miserie che colpiscono tanti e tanti paesi; miserie ben conosciute!

E pure anche qui a difesa della dignità umana, di un supremo e comune interesse, mai la Chiesa potrà sciogliere, sia pure a favore di un coniuge innocente, quel vincolo che la legge divina e canonica strinsero indissolubilmente; lo abbia pure profanato con l'ingiuria più brutale la folle passione del consorte colpevole.

A tante domande accorate rivolte alle Curie ed alla Santa Sede, la carità e la giustizia non possono se non rispondere che il rimedio proposto della dissoluzione del vincolo, come ormai l'esperienza stessa delle legislazioni civili che lo adottarono lo va confermando, sarebbe incomparabilmente più disastroso del male. Chi del resto con quel generoso coraggio che sa elevarsi al di sopra delle umane contingenze, si porta fino al fedele omaggio verso le leggi divine, non dovrà mai vacillare ed ognora si sentirà sorretto dalle promesse dell'autore della legge.

Per noi giudici, poi, dinanzi alle accuse di una parte degli avversari, alle richieste dell'altra,

Questo pensiero Ci riporta naturalmente al terzo punto del tema da Noi proposto negli ultimi due anni alla vostra considerazione (1). Perciò, avendo Noi già trattato delle differenze fra l'ordinamento giudiziario ecclesiastico e il civile per ciò che riguarda così l'origine e la natura, come l'oggetto dell'uno e dell'altro, Ci resta oggi da parlare del fine essenzialmente diverso delle due società.

Questa ultima differenza fondata sul fine esclude senza dubbio quella forzata sottomissione e quasi inserzione della Chiesa nello Stato, contraria alla natura stessa di ambedue, che ogni totalitarismo tende, almeno sul principio, a conseguire. Essa tuttavia non nega certamente qualsiasi unione fra

---

risuonerà sempre ammonitore il pensiero di Platone: Sommo grado della giustizia è non commuoversi di cosa alcuna ed essere perfettamente giusto senza voler sembrarlo, e non sembrandolo di fatto (Della Repubblica, L. II, C. IV, 361 A).

Con la paterna Vostra Benedizione, Beatissimo Padre, possiamo nell'entrante anno giudiziario « solum Deum prae oculis habentes » con tranquilla dedizione, al nostro arduo lavoro, con volontà intrepida, con fede sicura, rimanere costanti nel far trionfare la sovranità e la serenità del diritto.

* L'on. Corsanego (*l.c.*, p. 17) a proposito del gratuito patrocinio faceva i seguenti rilievi: « Non c'è nessun tribunale al mondo, dove il gratuito patrocinio funzioni in modo così perfetto, come nei tribunali ecclesiastici. Innanzi tutto gli avvocati, qualunque sia il loro grado, la loro età, la loro abilità, si tratti di avvocati principi o di novellini, sono tutti obbligati dal Tribunale a difendere le cause dei poveri; e questo obbligo è tanto stretto, che, se un avvocato ha contemporaneamente una causa in cui è difensore di fiducia e un'altra in cui è difensore di ufficio per gratuito patrocinio... il difensore del vincolo o il promotore di giustizia sorveglia le comparse conclusionali dei poveri e le rimanda indietro se non sono redatte con la dovuta diligenza. Non basta. Le spese dei tribunali ecclesiastici sono elevate, perchè elevato è il costo della stampa, e davanti al Tribunale della S.R.R. tutti gli scritti periziali, le testimonianze e le difese vanno stampate, e tutti sanno, quale sia oggi il costo della stampa. Orbene, cosa fanno i tribunali ecclesiastici e il Tribunale della S.R.R.? Pagano a loro spese la stampa, e, mentre per una causa di fiducia, dato l'alto prezzo della stampa, qualche volta si permette che gli scritti siano dattilografati, nelle cause ammesse al gratuito patrocinio gli atti sono tutti stampati a spese del Tribunale. Non solo. Quando un avvocato non compie il suo dovere nel gratuito patrocinio, viene severamente ammonito e si arriva fino al punto di cancellarlo dall'albo... anzi dagli onorari, che si ricevono dai clienti abbienti, gli avvocati sono costretti a depositarne una parte al Tribunale della S.R.R. a favore dei poveri ».

Lo stesso (*l.c.*, p. 20), circa il divorzio, sottolineava che il Codice Civile, nato nel 1865-66, pur introducendo il matrimonio civile « per fare un contro altare al matrimonio religioso », affermò la indissolubilità del matrimonio, *non per motivi religiosi*, come dichiarò il Vigliani, *ma per motivi dettati dall'interesse della società civile*. Così pensarono anche i giuristi, quali il Gabba, il Pisanelli, il Salandra, e israeliti, come Luzzatti, Polacco e Sonnino, che non potevano certo tenere in considerazione il Matrimonio-Sacramento. Come pure *non per motivi confessionali* si dichiararono contrari al divorzio uomini, come Morselli, l'illustre psichiatra positivista, come Zerboglio, deputato socialista. Del resto, « volgendo lo sguardo intorno, a tutti i Paesi, che hanno il divorzio, noi sentiamo il grido raccapricciante di quei reggitori di popoli, che sono spaventati dalla devastazione, che il divorzio ha portato nel loro istituto familiare. Sono le voci più autorevoli, che vengono dagli Stati Uniti, dalla Francia, dall'Inghilterra e dall'Olanda e, recentemente, dall'Assemblea politica del Brasile, dove è stato affermato il pericolo della dissolubilità del matrimonio. Abbiamo lo stesso esempio della Russia; lo abbiamo sentito dall'on. Nobile; della Russia, che, dopo aver ammesso il divorzio nel modo più largo, lo ha poco per volta ristretto in modo sempre più severo, perchè la stessa Russia si è accorta dello sfacelo che il divorzio portava alla istituzione della famiglia ».

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1945, p. 179; 1946, p. 129.

le due società, e ancor meno viene a determinare fra loro una fredda e dissociante aura di agnosticismo e d'indifferenza. Chi volesse intendere così la retta dottrina che la Chiesa e lo Stato sono due distinte società perfette, andrebbe errato. Egli non potrebbe spiegare le molteplici forme, proprie del passato e del presente, e, sebbene in diverso grado, fruttuose, di unione fra le due potestà; non terrebbe soprattutto conto che Chiesa e Stato risalgono alla medesima fonte, Dio, e che ambedue hanno cura del medesimo uomo, della sua personale dignità naturale o soprannaturale. Tutto ciò non poteva nè volle trascurare il Nostro glorioso Predecessore Leone XIII, allorchè nella sua Enciclica *Immortale Dei* del 1° Novembre 1885 (1) chiaramente delineava, in base al loro diverso fine, i limiti delle due società ed osservava che allo Stato spetta prossimamente e massimamente di curare gl'interessi terreni, alla Chiesa di procacciare i beni celesti ed eterni degli uomini (*Leonis XIII Acta*, ed. Rom., vol. V, 1886, pag. 128), in quanto cioè questi abbisognano di sicurezza e di appoggio da parte sia dello Stato per le cose terrene, sia della Chiesa per le eterne.

Non vediamo noi forse in ciò, sotto alcuni aspetti, una qualche analogia con le relazioni fra il corpo e l'anima ? L'uno e l'altra agiscono congiuntamente in tal modo che il carattere psicologico dell'uomo si risente ad ogni istante del suo temperamento e delle sue condizioni fisiologiche, mentre, viceversa, le impressioni morali, le commozioni, le passioni, si riflettono sulla sensibilità fisica così potentemente, che l'anima modella anche i lineamenti del volto, su cui quasi imprime la sua immagine.

Esiste dunque quella differenza del fine, differenza che esercita un diverso e profondo influsso sulla Chiesa e sullo Stato, principalmente sul potere supremo di ambedue le società, e quindi anche sulla potesta giudiziaria, la quale non ne è che che una parte e una funzione. Indipendentemente dalla circostanza se i singoli giudici ecclesiastici ne siano o no consapevoli, tutta la loro attività giudiziaria è e rimane inclusa nella pienezza di vita della Chiesa col suo alto fine: *caelestia ac sempiterna bona comparare*. Questo *finis operis* della potestà giudiziaria ecclesiastica le dà la impronta oggettiva e ne fa una istituzione della Chiesa come società soprannaturale. E poichè questa impronta deriva dal fine ultraterreno della Chiesa, la potestà giudiziaria ecclesiastica non cadrà mai nella rigidezza e nella immobilità, a cui istituti puramente terreni, per timore della responsabilità, o per indolenza, od anche per una malintesa cura di tutelare il bene, certamente alto, della sicurezza del diritto, vanno facilmente soggetti.

Ciò non vuol dire però che nell'ordinamento giudiziario ecclesiastico vi sia un campo lasciato libero al solo arbitrio del giudice nel trattamento dei singoli casi. Questi errori di una pretesa funesta « vitalità » del diritto sono

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1885, p. 223.

tristi prodotti del nostro tempo in attività estranee alla Chiesa. Non tocca da un anti-intellettualismo oggi abbastanza diffuso, la Chiesa rimane ferma al principio: il giudice decide nel singolo caso secondo la legge; principio il quale, senza favorire un eccessivo « formalismo giuridico », di cui in altra occasione (1° Ottobre 1942) discorremmo, respinge però quell'« arbitrio soggettivo », che verrebbe a porre il giudice non più sotto ma sopra la legge. Comprendere rettamente la norma giuridica nel senso del legislatore e rettamente analizzare il singolo caso in ordine alla norma da applicare, questo lavoro intellettuale è una parte essenziale della concreta attività giudiziaria. Senza tale procedimento la sentenza del giudice sarebbe un semplice comando, e non ciò che la parola « diritto *positivo* » vuole esprimere, vale a dire nel caso singolo, e quindi concreto, mettere ordine nel mondo, che come un tutto è stato dalla sapienza di Dio creato nell'ordine e per l'ordine.

Non è forse questo campo dell'attività giudiziaria ricco di vita ? Ancor più: la legge ecclesiastica è volta al bene comune della società ecclesiastica, e quindi inseparabilmente legata al fine della Chisa. Mentre dunque il giudice applica la legge al caso particolare, coopera a compiere la pienezza del fine che vive nella Chiesa. Quando invece si vede posto di fronte a casi dubbi, ovvero quando la legislazione lascia a lui la libertà, il legame dell'ordinamento giudiziario ecclesiastico col fine della Chiesa lo aiuterà anche allora a trovare e a motivare la retta decisione e a preservare il suo ufficio dalla macchia del puro arbitrio.

Comunque, perciò, la relazione della potestà giudiziaria ecclesiastica a quel fine si consideri, essa apparisce come la più sicura garanzia della vera vitalità delle sue decisioni, e mentre costituisce il giudice ecclesiastico in un ufficio voluto da Dio, gl'ispira quell'alto senso di responsabilità che è anche nella Chiesa la indispensabile tutela, superiore a qualsiasi ordinamento legale, della sicurezza del diritto.

Con ciò non intendiamo in alcun modo di non riconoscere le difficoltà pratiche che, nonostante tutto, la vita moderna causa anche alla potestà giudiziaria ecclesiastica, sotto vari aspetti anzi ancor più che nel campo civile. Si pensi soltanto ad alcuni beni spirituali, di fronte ai quali il potere giudiziario dello Stato si sente meno legato od anzi si mantiene consapevolmente indifferente. Tipici sono in tal senso i casi dei delitti contro la fede o dell'apostasia, quelli riguardanti la « libertà di coscienza » e la « tolleranza religiosa », come anche i processi matrimoniali. In questi casi la Chiesa, e quindi anche il giudice ecclesiastico, non può adottare l'atteggiamento neutrale degli Stati di confessione religiosa mista e ancor meno quello di un mondo caduto nella incredulità e nell'indifferentismo religioso, ma deve lasciarsi guidare unicamente dal fine essenziale datole da Dio.

In tal guisa sempre di nuovo noi incontriamo la profonda differenza che la diversità del fine determina fra la potestà giudiziaria ecclesiastica e la civile. Senza dubbio nulla osta a che l'una si valga dei risultati conseguiti dall'altra, non meno nelle cognizioni teoriche, che nelle esperienze pratiche; tuttavia sarebbe errato il voler trasferire meccanicamente gli elementi e le norme dell'una nell'altra, e tanto più il volerle addirittura eguagliare. La potestà giudiziaria ecclesiastica e il giudice ecclesiastico non hanno da cercare altrove il loro ideale, ma debbono portarlo in se stessi; debbono aver sempre presente al loro sguardo che la Chiesa è un organismo soprannaturale, cui è insito un principio vitale divino, principio che deve muovere e dirigere anche la potestà giudiziaria e l'ufficio di giudice ecclesiastico.

Giudici nella Chiesa sono in virtù del loro ufficio e per volere divino i Vescovi, dei quali dice l'Apostolo che « sono stati costituiti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio » (*Act.* 28, 38). Ma il « reggere » include il « giudicare » come una necessaria funzione. Dunque secondo l'Apostolo lo Spirito Santo chiama i Vescovi non meno all'ufficio di giudice che al governo della Chiesa. Dallo Spirito Santo deriva perciò il carattere sacro di quell'ufficio. I fedeli della Chiesa di Dio « acquistata da lui col proprio sangue » sono coloro ai quali si riferisce l'attività giudiziaria. La legge di Cristo è fondamentalmente quella, secondo cui nella Chiesa si pronunziano le sentenze. Il principio vitale divino della Chiesa muove tutti e tutto ciò, che è in lei, verso il suo fine, quindi anche la potestà giudiziaria e il giudice: *caelestia ac sempiterna bona comparare.*

Perciò, voi che avete l'ufficio di giudici in cotesto Tribunale ordinario della Sede Apostolica, siate consci della singolare vostra dignità. Non nello spirito della pretensione e dell'orgoglio, ma nel semplice ed umile senso dell'adempimento di un sacro dovere. Allora l'ideale del vostro ufficio sarà in voi rinvigorito, meno come frutto del vostro proprio sforzo, che come grazia dello Spirito Santo.

Ma la Nostra parola anche in questa ricorrenza vuol essere soprattutto la espressione della Nostra gratitudine per il lavoro da voi prestato, e specialmente per lo spirito di religioso sentimento, di cui esso è una chiara manifestazione. Le aspre critiche di contrastante contenuto e procedenti da opposti principî — come quelle mosse contro di voi — sono già per sè stesse ordinariamente un segno che la ragione è dalla parte di chi ne è l'oggetto; e siccome nel caso vostro questa presunzione è convalidata dagli eloquenti dati statistici presentati dal vostro Decano, ciò conferma agli occhi di tutti gli onesti che il coscienzioso rispetto della legge di Dio, il fermo proposito di tutelare la verità e la giustizia e quella « *benignitas et humanitas* » (*Tit.* 3, 4), portata al mondo dal Salvatore divino e propria di coloro che hanno a cuore la salute

delle anime, sono veramente la stella polare che guida tutta la vostra attività di giudici.

A quella stella tenete sempre fisso lo sguardo, senza lasciarvi turbare dai tempestosi flutti delle umane passioni e degli attacchi nemici, paghi e lieti del testimonio della vostra coscienza nel contribuire con l'opera vostra alla « edificazione del corpo di Cristo » (*Eph.* 4, 12).

Implorando su di voi l'abbondanza della grazia divina, fecondatrice del vostro lavoro, v'impartiamo di cuore, diletti figli, la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

Allocuzioni. — I. Ai partecipanti del 36° Congresso Nazionale della Società Oftalmologica Italiana, guidati dal Presidente, Prof. Ovio. 30 settembre. (*Osserv. Rom.*, 1 ottobre).

II. Ai partecipanti del Congresso Internaz. per il 50° della scoperta Marconiana della Radio, guidati dal Presidente, S. E. l'Acc. Pont. Prof. Gustavo Colonnetti. 3 ottobre. (*Osserv. Rom.*, 5 ottobre).

III. A S. E. il Sig. Taher al Omari Bey, 1° Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Egitto, per la presentazione delle Lettere Credenziali. 17 ottobre. (*Osserv. Rom.*, 18 ottobre).

IV. Ai partecipanti del 1° Congresso Italiano dell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani. 20 ottobre. (*Osserv. Rom.*, 22 ottobre).

V. A S. E. il Sig. Antonio Alvarez Vidaurre, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di El Salvador, per la presentazione delle Lettere Credenziali. 28 ottobre. (*Osserv. Rom.*, 29 ottobre).

VI. A S. E. il Sig. Nestor V. Galindo, Ambasciatore Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Bolivia, per la presentazione delle Lettere Credenziali. 1 novembre. (*Osserv. Rom.*, 3-4 novembre).

VII. A S. E. il Sig. Dott. Miguel Amado Burgos, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica del Panamà, per la presentazione delle Lettere Credenziali. 11 novembre. (*Osserv. Rom.*, 13 novembre).

VIII. A S. E. il Sig. Dott. Léon R. Thébaud, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Haiti, per la presentazione delle Lettere Credenziali. 15 novembre. (*Osserv. Rom.*, 16 novembre.

IX. Ai partecipanti del 1° Convegno Nazionale Italiano dei Cappellani delle Carceri, riunitisi a Roma per studiare le questioni di ordine giuridico, tecnico, sociale, pedagogico, concernenti la rieducazione dei carcerati e la organizzazione della cura spirituale nelle prigioni. 15 novembre. (*Osserv. Rom.*, 16 novembre).

Radiomessaggi. — I. Al 33° Congresso Nazionale della « National Conference of Catholic Charities » svoltosi a New Orleans sotto la presidenza dell'Arcivescovo di quella città S. E. Mons. Giuseppe F. Rummel. 12 ottobre 1947. (*Osserv. Rom.*, 13 ottobre).

II. A chiusura del Congresso Nazionale Mariano Argentino, svoltosi a Luján sotto la presidenza dell'Em.mo Card. G. L. Copello, Legato Pontificio. 12 ottobre. (*Osserv. Rom.*, 13 ottobre).

III. Al popolo Americano all'inizio della campagna per la raccolta di generi alimentari da inviare ai Paesi più bisognosi. 23 novembre. (*Osserv. Rom.*, 24-25 novembre).

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

SUBIECTIO ET EXEMPTIO FILIARUM CHARITATIS

N° 671/44 Romae, die 17 Octobris 1946

Rev.me Pater,

Exorta quaestione circa subiectionem Instituti Filiarum Charitatis Superiori Generali Congregationis Missionis et exemptionem ab Ordinariis locorum, res diu disceptata est, audito voto Rev.mi Vicarii Generalis Congr. Missionis necnon quattuor Consultorum S. C. de Religiosis.

Denique propositis dubiis, nempe:

I. An constet de subiectione Filiarum Charitatis Superiori Generali Congr. Missionis et de ipsarum exemptione ab Ordinariis locorum. Et quatenus negative ad secundam partem,

II. An supplicandum sit SS.mo pro concessione praedictae exemptionis;

III. Quibus limitibus exemptio Filiarum Charitatis subiicienda esset;

IV. An expediat et oporteat Constitutiones Filiarum Charitatis ex officio recognoscere et Codici accomodare;

Sacra Congregatio in Congressu diei 15 junii 1946 respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam;

Ad II. *Affirmative;*

Ad III. Exemptio Instituti Filiarum Charitatis, si SS.mo placuerit, concedenda, ad normam et ad mentem Codicis definienda est, sumpto generatim criterio, in singulis casibus cum moderamine applicando, ab illa qua moniales regularibus subiectae fruuntur;

Ad IV. Oportet ut quantocius Constitutiones Filiarum Charitatis S. Congregationi subiiciantur. In ipsis praeter alia omnia, quae in titulo XVII Codicis remittuntur (cc. 675, 677, 679) constitutionibus, illa etiam, quae ad exemptionis plenam definitionem atque in singulis casibus applicationem pertinent, erunt exprimenda.

SS.mus Dominus Noster in Audientia diei 12 Augusti 1946 infrascripto Card. Praefecto concessa benigne adnuit pro gratia exemptionis, servatis limitibus ut supra.

Haec a me communicanda erant cum Paternitate Tua Rev.ma, cui fausta omnia adprecor a Domino.

Add.mus, ...

✠ Al. Card. Lavitrano, *Praef.*

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I

DUBBI

Bajonen.

Caeremoniarum Magister Bajonen. Dioeceseos, de consensu sui Episcopi, sequentia, pro opportuna explicatione, humillime proposuit dubia:

I. Si feria V post Cineres occurrat Officium novem Lectionum, et in primo Nocturno repeti contingat Lectiones Feriae II vel III sua die impeditas, utrum post primam Lectionem sumi debeat primum Responsorium Dominicae praecedentis « Locutus est Dominus », ut fit Feria V infra hebdomadas Septuagesimae et Sexagesimae, an servari debeat Responsorium proprium occurrens « Domine, puer meus », quod cum solo textu evangelico Feriae occurrentis congruere videtur ?

II. Cum Officium Sanctae Ioannae de Arc ob concurrentiam nobilioris Officii alterutris vel utrisque Vesperis carere contingat, quinam ex quatuor Hymnis sint omittendi, cum omnes sint historici, quamvis diverso metro compositi ?

III. Quinam sit textus authenticus Orationis in Officio Sanctae Clotildis Reginae Francorum: « Respice quaesumus, Domine, ad Francorum benignus *imperium*..., vel *Gentem*..., vel *Nationem*... », cum haec Oratio anno 1890 pro provincia Auxitana approbata fuerit cum verbo « imperium », sed hisce ultimis annis discrepent textus secundum diversas dioeceses vel editores ?

IV. Utrum iuxta « Ritum servandum in celebratione Missae, » tit. X, n. 5, Celebrans in Missa debeat, ad abluendos post Communionem pollices et indices, in medio Altaris remanere, se tantum versus ministros vertendo, an, ut censent nonnulli innixi « Memoriali Rituum », tit. IV, cap. II, § I, n. 19, debeat potius in casu ad cornu Epistolae se conferre ?

V. Quod attinet ad sollemnitates in Gallia sive iussu Cardinalis Caprara, sive ex aliis indultis celebrandas Dominica infra Octavam quorumdam Festorum, utrum quoad dies quibus de iisdem permittitur Missa sollemnis seu cantata standum sit Decretis n. 3754, diei 2 decembris 1891, et 4340, Carcassonen., diei 26 ianuarii 1913; quoad vero Commemorationes et Orationes in ipsis addendas, et quoad commemorationem Missae sollemnitatis impeditae, servandae sint novissimae Rubricae Missalis, tit. II, n. 3; tit. IV, n. 3 et 4, et tit. IV, n. 4, ut erui posse videtur ex Decreto n. 4384, Conimbricen., diei 20 aprilis 1923, ad I, non amplius obstantibus supradictis decretis n. 3754, ad II, IV, V et VI, et 4340 ?

VI. Si autem Dominica, in quam transferri contingat una ex praedictis sollemnitatibus, fiat Officium aut Commemoratio, vel occurrat dies infra Octavam de eadem Persona de qua agitur sollemnitas (puta Ss. Apostolorum Petri et Pauli), observandumne sit Decretum n. 3754, ad II, an novissima Rubrica Missalis, tit. II, n. 3 ?

VII. Quando Episcopus ad Missam aliquam votivam pontificaliter celebrandam paratur dum Nona Officii currentis in Choro canitur iuxta Decretum n. 3949, diei 12 martii 1897, ad I et II, utrum in casu agendum sit ad instar Feriae V in Coena Domini (Caerem. Episc., lib. II, c. XXIII, n. 4), ita ut cantato per Praelatum « Deus, in adiutorium » et Oratione diei, atque sandaliis allatis Capituloque cantato per aliquem clericum superpelliceo indutum vel per Subdiaconum in suo habitu chorali, Pontifex cappa exuatur et paramenta excipiat tantum post cantum V. *Benedicamus Domino* ?

VIII. Si vero agatur de Missa pontificali sollemnitatis alicuius Festi ad Dominicam infra suam Octavam translatae, licebitne, ut in casu de quo in Decreto n. 4394, diei 25 martii 1925, ad V, canere Nonam, vel etiam Tertiam, de ipso Festo cuius transfertur sollemnitas, et tunc omnia peragere ad tramitem Caeremonialis Episcoporum, lib. II, cap. VIII, n. 4 et ss. ? An etiamnum ut in casu praecedenti agendum erit ?

IX. An in Missis cantatis sive sollemnibus, sive pontificalibus, liceat Introitum cantare iuxta morem antiquum, plures nempe versus Psalmi canendo, Antiphona quidem interjecta, ita ut cantus Introitus protrahatur ad totum tempus quoad celebrans a sacristia vel sacrario ad altare accesserit ?

Et S. R. C., audito quoque Commissionis Specialis suffragio, propositis dubiis, omnibus mature perpensis, respondendum censuit:

Ad I. Recitetur proprium de Feria currenti iuxta specialem Rubricam positam ante Lectiones de Feria II infra Hebdomadam Quinquagesimae.

Ad II. Transferatur Hymnus a I Vesperis ad Matutinum, et Hymnus e II Vesperis ad Laudes, ut historiae Sanctae Ioannae de Arc habeatur initium et finis.

Ad III. Orator varias lectiones approbatas afferat pro dioecesibus.

Ad IV. In Missis privatis: Negative ad primam partem, Affirmative ad secundam. In Missis sollemnibus: Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam.

Ad V. Affirmative in omnibus.

Ad VI. Observetur novissima Rubrica Missalis, tit. II, n. 3.

Ad VII. Negative; sed cantus Horae Nonae fiat eodem ritu adhibito pro Hora Tertia.

Ad VIII. Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam.

Ad IX. Affirmative, dummodo omnia secundum ordinem fiant iuxta prudens Ordinarii iudicium.

Atque ita rescripsit atque declaravit et servari mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 29 ianuarii 1947.

✠ A. Carinci, Archiep. Seleucien. *Secretarius.*
Henricus Dante, *Subst.*

II

RITO PER LA BINAZIONE

Tridentina

Hodiernus Archiepiscopus Tridentinus Sanctissimo D. N. Pio Papae XII humillime exposuit: Juxta Instructionem 11 Martii 1858 circa binationem Missarum, prouti exstat in Appendice Ritualis Romani, habetur quod Sacerdos binans in diversis ecclesiis debet Calicem purificare, sumendo guttas Pretiosissimi Sanguinis post secundum Evangelium, aquam infundendo et postea in sacrarium proiciendam. Nunc oritur quaestio circa ritum servandum a sacerdote binante in eadem ecclesia et proprie circa verba Instructionis: « Quin Calicem purificet ». Circa quam rem Archiepiscopus Orator ab eodem Sanctis-

simo D. N. humillime petiit utrum verba: « quin Calicem purificet » significent guttas Pretiosissimi Sanguinis non sumendas esse, neque aquam infundendam, vel guttas sumendas esse quin aqua infundatur et Calix abstergatur.

Et S. R. C., audito quoque Commissionis Specialis suffragio, omnibus mature perpensis, proposito dubio respondendum censuit:

Servari posse praxim de qua in petitione: id est, sacerdos, in casu, non oportet ut sorbeat Sanguinis guttas in Calice exstantes, quamvis hoc facere possit.

Atque ita rescripsit atque declaravit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 1 iulii 1947.

✠ A. Carinci, Archiep. Seleucien., *Secretarius*
Henricus Dante, *Subst.*

PONT. COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE

RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA

(*Acta Ap. Sed.*, 1947, p. 373)

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

A

I. - *De temporis supputatione*

D. I. An, electo uno temporis supputandi modo, hic, vi can. 33 § 1, in actionibus formaliter diversis, mutari possit.

D. II. An tres Missae celebratae nocte Nativitatis Domini sint actiones formaliter diversae.

R. - *Ad I.* Affirmative.

Ad II. Negative.

II. - *De appellatione Defensoris vinculi matrimonialis*

D. An, provocante Defensore vinculi, vi can. 1987, contra secundam sententiam, quae matrimonii nullitatem confirmaverit, ad tertiam instantiam, Defensor vinculi ulterioris istius instantiae, etsi agatur de tribunali apostolico, interpositam appellationem, pro sua conscientia, deserere possit, ita ut tri-

unal, in casu, nequeat Defensori vinculi appellationem deserenti eiusdem prosecutionem imponere.

R. Affirmative.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 29 Maii anno 1947.

B

I. - *De recursu ad Sanctam Sedem per Legatum Romani Pontificis*

D. An clausula can. 81 « nisi difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem » obtineat quoties Ordinarii facile recurrere possunt ad Legatum Romani Pontificis in regione, qui cum eadem Sancta Sede communicat.

R. Negative.

II. - *De duello*

D. An, in iis locis in quibus sententia de duello habendo reservatur tribunali quod dicitur « honoris », provocantes et acceptantes incurrant in poenas de quibus in can. 2351 ipsa provocatione vel acceptatione.

R. Affirmative, nisi certo constiterit provocantes et acceptantes non habuisse intentionem duellandi.

III. - *De favore iuris quo gaudet matrimonium*

D. An stante positivo et insolubili dubio de validitate primi matrimonii, invalidum, vi can. 1014, declarari debeat secundum matrimonium.

R. Affirmative, dummodo causa definiatur ad ordinarium tramitem iuris.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 26 Junii anno 1947.

L. ✠ S.

M. Card. Massimi, *Praeses.*

A. Coussa, Ordinis Basilianorum Alepp., *a Secretis.*

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

L'UNIONE PERSONALE DEGLI UFFICI DI PARROCO RELIGIOSO E DI SUPERIORE LOCALE

1. Il moltiplicarsi, specialmente in questi ultimi tempi, delle parrocchie religiose, di cui al c. 425 § 2, ripropone, tra gli altri delicati e complessi problemi inerenti alla peculiare configurazione giuridica dell'istituto della parrocchia religiosa, il problema di capitale importanza della distinzione o dell'unione personale dei due uffici di parroco religioso e di superiore locale.

Per una precisa impostazione del problema è necessario fissare prima brevemente alcuni fondamentali principî circa la natura giuridica sia della parrocchia, sia della casa religiosa, sia della parrocchia religiosa (1).

A) - Nella generica denominazione di parrocchia si vogliono realmente significare tre soggetti di diritto ben distinti tra loro, anche se giuridicamente rappresentati e amministrati da una sola persona fisica: il parroco. Essi sono:

a) il beneficium paroeciale;

b) la ecclesia paroecialis;

c) la paroecia, come ente distinto sia dal beneficium che dalla ecclesia paroecialis (2).

B) - Per domus religiosa s'intende una persona morale collegiale (cc. 531; 536 § 1) costituita da quella porzione della religio (c. 448) ascritta a questa o a quella residenza particolare. Perciò non è — come volgarmente si potrebbe ritenere — l'edificio materiale che costituisce la domus religiosa; la quale ha però certamente bisogno di un edificio, senza tuttavia che ne debba necessariamente anche avere il diritto di proprietà. Inoltre in uno stesso edificio vi può essere, accanto alla domus religiosa, il Generalato o la Provincia: enti ben distinti fra loro (c. 488), anche se i rispettivi membri vivano sotto lo stesso tetto, in locali separati o meno; mentre vi sono edifici pur abitati da religiosi (grancie, ospizi, case stricte filiales), che, non avendo personalità giuridica distinta da altra domus religiosa dalla quale dipendono, non sono domus religiosae. Parimenti la chiesa o pubblico oratorio, che fosse annesso a una domus

(1) Ci riserviamo in una prossima occasione di trattare ampiamente il tema della natura giuridica della parrocchia religiosa con un'accurata revisione critica delle diverse teorie, che nel passato e di recente sono state formulate in subiecta materia.

(2) Per una dimostrazione di detta tripartizione e per un'analisi della struttura dei tre enti: cfr. G. Stocchiero, *Il Beneficio ecclesiastico « sede plena »*. Vicenza, S.A.T. 1946.

religiosa clericalis (c. 497 § 2), non è soggetto di diritti, ossia non costituisce ente giuridico distinto dalla domus religiosa, alla quale è annesso.

C) - La paroecia religiosa, di cui al c. 1425 § 2, risulta dall'unione pleno iure — ossia tum quoad spiritualia tum quoad temporalia (cfr. c. 1425 § 1-2) — del beneficio parrocchiale alla domus religiosa: a questa cioè viene conferito in perpetuum — essendo *natura sua* perpetua (cfr. c. 102) — l'officium sacrum curae animarum cum iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos (c. 1409). Di conseguenza i due enti giuridici (beneficio parrocchiale - domus religiosa) rimangono intatti nella loro individua consistenza giuridica; nessun trapasso di carattere patrimoniale si verifica tra i beni del beneficio parrocchiale e i beni della domus religiosa (3), nessuna incorporatio del beneficio parrocchiale alla domus religiosa.

Solo che il beneficio parrocchiale da secolare diventa religioso (c. 1425 § 2) nel senso che, mentre prima dell'unione pleno iure era conferito in titulum al clero secolare e amministrato dal clero secolare, dopo l'unione viene conferito in titulum al clero regolare e amministrato dal clero regolare.

La ragione ultima infatti della distinzione tra parrocchia secolare e parrocchia religiosa è da riporsi nella qualità della persona, alla quale il beneficio parrocchiale viene conferito in titulum: secolare nella parrocchia secolare; religiosa nella parrocchia religiosa (4). Donde la regola del c. 1442: « Beneficia

---

(3) Cfr. c. 1425 § 1: « ... domus religiosa particeps fit solummodo *fructuum* paroeciae » (ossia beneficii paroecialis); cfr. pure: la risposta della Pont. Comm. per l'interpretazione autentica dei canoni del C.I.C. in data 25 luglio 1926 (A.A.S. 18 (1926), p. 393); Istruzioni circa le parrocchie religiose ed altri enti religiosi in Italia della S.C. del Concilio in data 23 gennaio 1931, n. 551, art. 2: « L'Ordinario diocesano ha il diritto al controllo e al rendiconto dell'amministrazione dei beni concernenti le parrocchie e le vicarie religiose... ».

(4) Nell'unione « quoad temporalia tantum » paroecia *non* fit religiosa (c. 1425 § 1-2), ma rimane secolare e pertanto la cura d'anime è affidata a un sacerdote secolare. Nell'ipotesi di un beneficio secolare conferito a un religioso o viceversa (previo indulto pontificio in deroga al c. 1442) si avrebbe un ius speciale, che non distrugge il principio esposto; anzi lo suppone, anche se ne sospende l'effetto nel caso particolare.

E il parochus religiosus, di cui ai cc. 454 § 5; 456; 631 § 1?

Alcuni AA., per spiegare la distinzione tra parroco religioso e vicario curato religioso, hanno supposto una figura giuridica distinta dall'unione pleno iure: la paroecia non incorporata domui religiosae ossia la paroecia religioso vel religiosis concredita con o senza limitazione di tempo. Quindi parochus religiosus sarebbe il religioso investito di una paroecia religiosis concredita, vicarius religiosus il vicario attuale, di cui al c. 1425 § 2.

Qualche A. ha supposto una terza figura giuridica: l'unione quoad spiritualia et quoad temporalia non in prepetuum (come nell'unione pleno iure da molti descritta come una incorporatio), ma in modo precario, ossia ad nutum S. Sedis.

Tanto il C.I.C. quanto lo stile e la prassi della S.C. del Concilio non conoscono e non riconoscono affatto queste due ultime figure giuridiche — supposte dagli AA. — come distinte dall'unione pleno iure. La clausola « ad nutum S. Sedis » che la S.C.C. usa inserire nel rescritto di concessione dell'unione pleno iure, non distrugge la perpetuità dell'unione pleno iure, come la canonica remotio del parroco inamovibile non distrugge la caratteristica dell'inamovibilità del parroco

saecularia nonnisi clericis e clero saeculari conferenda sunt; religiosa sodalibus illius religionis ad quam beneficia pertinent ».

Altra ragione di distinzione tra parrocchia religiosa e parrocchia secolare non v'è: solo che, essendo la domus religiosa, cui il beneficio parrocchiale secolare viene unito pleno iure, una persona morale, si deve costituire un religioso come vicario curato attuale, a norma dei cc. 1425 § 2, 471 § 1, 456.

Posto questo fondamentale principio ne segue che le relazioni giuridiche tra il beneficio parrocchiale religioso e la domus religiosa sono analoghe a quelle che intercedono tra beneficio parrocchiale secolare e parroco secolare, a meno che il C.J.C. non abbia in particolare statuito diversamente per la paroecia religiosa (cfr. cc. 456, 630 ecc.) (5).

Quanto alla ecclesia paroecialis, nessuna essenziale trasformazione essa subisce nell'unione pleno iure — nel senso sopra spiegato — del beneficio parrocchiale alla domus religiosa.

Si noti solo che, nell'ipotesi del c. 609 § 1 (chiesa religiosa che è anche parrocchiale), non avendo la chiesa religiosa una personalità giuridica sua propria, distinta dalla domus religiosa cui è annessa, uno solo è e rimane il soggetto di diritti: la ecclesia paroecialis e non anche la ecclesia religiosa qua talis (6).

Parimenti immutata resta la paroecia qua talis (7).

---

secolare. Tale clausola vuol soltanto significare che non compete all'Ordinario diocesano, ma solo alla S. Sede di dividere due enti che Essa aveva prima unito.

Perciò, a stretto rigore di termini, parroco religioso è il religioso, che, pur rimanendo religioso, è investito di un beneficio secolare, previo indulto della S. Sede in deroga al c. 1442 (cfr. 626 § 1, 630 § 1; 454 § 5); vicario religioso è invece il religioso, di cui ai cc. 1425 § 2; 471 § 1; 456. Tuttavia i due termini — parochus religiosus e vicarius actualis religiosus — vengono usati (e noi anche li usiamo) promiscuamente, uguali essendo le relazioni giuridiche dell'uno e dell'altro rispetto al Superiore religioso e all'Ordinario diocesano.

(5) Bastino per ora — in ordine al problema che qui ci interessa risolvere — questi brevi cenni, che svilupperemo ampiamente in una prossima occasione. Ci preme solo avvertire — per chi trovasse inauditi... questi principi ora solo accennati — che certe teorie basate su vecchi e vieti schemi ideologici, se possono interessare la storia del diritto canonico, non corrispondono più ormai al sistema del diritto canonico vigente (C.I.C., decisioni, disposizioni ecc. della Suprema Autorità Ecclesiastica già emanate e in via di emanazione); e perciò vanno rivedute e aggiornate in questo senso.

(6) Cfr. in proposito: *Signatura Apost.* in *de Manila.* Nullitatis etc. seu legati pii (A.A.S., 12 (1920), p. 258).

Notevoli sono le conseguenze che scaturiscono da tale principio in ordine all'applicazione del c. 630 § 3-4.

(7) Ben ardua rimane ancora una soddisfacente formulazione teorica dell'*intrinseca* natura della paroecia qua talis non solo nel diritto civile, ma nello stesso diritto canonico. Gli AA. di solito si diffondono — quando non si confondono — nella descrizione analitica degli elementi che la compongono, sorvolando — fatte pochissime eccezioni — sul problema centrale della sua intrinseca natura.

2. Ciò premesso, il nostro problema può essere chiaramente impostato nei seguenti termini: il superiore locale della domus religiosa, cui sia unito pleno iure un beneficio parrocchiale, può essere ed è conveniente che sia il vicario attuale della parrocchia religiosa ovvero è necessario e conveniente che sia altro religioso della medesima o di altra domus religiosa ?

Le ragioni, che sembrano militare contro la prima soluzione, possono essere così riassunte:

a) Il C.J.C. suppone in alcuni canoni la distinzione personale del parroco religioso dal superiore.

Così il c. 609 § 1 stabilisce: « Si ecclesia, apud quam residet communitas religiosa, sit simul paroecialis, servetur, congrua congruis referendo, praescriptum c. 415 », col quale vengono regolate le relazioni giuridiche tra il Capitolo cattedrale o collegiale e il parroco di una chiesa cattedrale o collegiale ne sia nello stesso tempo parrocchiale.

E come il Capitolo è ben distinto dal vicario attuale, anche se questi sia de gremio Capituli, parimenti la domus religiosa, governata dal superiore locale, è distinta dal parroco religioso e viceversa.

Ancora: il c. 456 stabilisce che nelle parrocchie religiose « *Superior*, cui ex constitutionibus id competit, *sacerdotem* suae religionis praesentat Ordinario loci etc. ».

Più netta sembra la distinzione tra superiore religioso e parroco religioso a proposito della nomina dei vicari cooperatori religiosi: « Vicarios cooperatores religiosos *Superior*, cui id ex constitutionibus competit, *audito parocho*, praesentat Ordinario etc. » (c. 476 § 4).

Ugualmente chiara sembra l'antitesi tra superiore e parroco religioso nei seguenti canoni:

c. 454 § 5: « *Parochi* autem, ad religiosam familiam pertinentes, sunt semper, ratione personae, amovibiles ad nutum tam loci Ordinarii, *monito superiore*, quam *Superioris*, monito Ordinario, aequo iure etc. »;

c. 465 § 4: « ...si *parochus* sit *religiosus*, indiget praeterea consensu *superioris* et substitutus tum ab Ordinario tum a *Superiore* probari debet »;

c. 630 § 2: (Religiosus, qui paroeciam regit sive titulo parochi sive titulo vicarii) « ...in iis quae ad religiosam disciplinam attinet, subest *Superiori* etc. »;

c. 630 § 4: « ...eidem (religioso parocho vel vicario) licet eleemosynas in bonum paroecianorum etc. accipere aut colligere et... administrare itemque... erogare, salva semper vigilantia *sui Superioris*... »;

c. 631 § 2: « ...*Superior* ius cumulativum (cum Ordinario loci) habet opportuna decreta condere ac meritas in eum — sc. in religiosum parochum vel vicarium — poenas statuere... ».

b) L'ufficio di Superiore è per natura sua in netta antitesi con l'ufficio di parroco; differenti sono infatti le finalità, alle quali ciascuno di essi è ordinato e costituito.

Per sintetizzare in una formula le due posizioni, potremmo dire che, mentre il Superiore religioso è assimilabile a una forza centripeta (osservanza delle regole e delle costituzioni della propria religio in ordine al conseguimento della perfezione da parte dei membri della comunità religiosa vivente in clausura (cc. 487, 593 ss., 679 § 2), il parroco invece può essere paragonato a una forza centrifuga (cura d'anime con tutti gli annessi e connessi del multiforme ministero pastorale). E come la forza centripeta è distinta — anzi contraria — a quella centrifuga, così il Superiore deve essere distinto dal parroco religioso.

L'unione personale dei due uffici porterebbe alla pratica eliminazione di una delle due funzioni, cui detti uffici sono ordinati. In altre parole: o si avrebbe un ottimo parroco, ma non altrettanto ottimo Superiore o viceversa un ottimo Superiore, ma non altrettanto ottimo parroco, giacchè differenti sono le qualità che si richiedono nel primo e nel secondo.

c) La durata dei due uffici è differentemente regolata dal C.J.C. Mentre per il parroco si prevede la stabilità (c. 454 § 1), il Superiore locale è ad triennium o al massimo ad sexennium (c. 505). Nè è opportuno derogare a tale regola, se non si vuole che il parroco religioso si emancipi a lungo andare dalla disciplina religiosa e diventi un piccolo despota nella parrocchia trasformandola come in un suo feudo.

d) Ammessa l'unione personale degli uffici di Superiore locale e di parroco religioso, l'Ordinario diocesano verrebbe a esercitare un influsso, sia pure indiretto, nel regime interno della domus religiosa in quanto, rimuovendo ad libitum il parroco religioso (c. 454 § 5), verrebbe a rimuovere anche il superiore della domus religiosa: ciò che infliggerebbe un vulnus al privilegio della esenzione (c. 615).

e) Se la domus religiosa è persona morale distinta dalla parrocchia religiosa, anche la persona fisica, che giuridicamente rappresenta la prima, deve essere distinta da quella che rappresenta la seconda. La cumulatio officiorum — al pari della cumulatio beneficiorum — è contraria allo spirito e alla lettera del C.J.C. (cc. 156 § 1-2, 188 n. 3, 1439, 2396).

Anche se accanto alla domus religiosa vi sia la Provincia o il Generalato, vi è, oltre il Generale o il Provinciale, il Superiore locale.

Chè anzi il C.J.C. (c. 516) impone che l'economo generale o provinciale sia distinto dal Superiore generale o provinciale e consiglia di affidare l'ufficio di economo della casa religiosa a una persona distinta dal Superiore locale. Tanto meno dunque è consigliabile che il Superiore locale sia anche parroco, giacchè

questi, oltre all'amministrazione dei beni (c. 630 § 3-4), ha anche la cura d'anime. Pluribus intentus minor fit ad singula sensus!

Si aggiunga che la tutela degl'interessi patrimoniali ed economici dei due enti distinti non potrà essere convenientemente garantita nell'unione personale degli uffici di superiore e di parroco religioso.

4. Le ragioni, che invece sono addotte a favore dell'unione personale predetta, sono principalmente le seguenti:

a) Il C.J.C. non stabilisce incompatibilità alcuna tra l'ufficio di parroco religioso e di superiore locale, nè la S. C. dei Religiosi ritiene necessario un indulto per il superiore locale, che venisse nominato parroco religioso e viceversa, come invece è necessario per esercitar contemporaneamente l'ufficio di Maestro dei novizi o di Consigliere generale e Superiore locale.

Quanto ai canoni del C.J.C. sopra citati (n. 2 lett. a), nei quali sembra supposta, se non imposta, la distinzione tra Superiore e parroco religioso, si eccepisce che in detti canoni non solamente non si parla espressamente di Superiore locale in antitesi a parroco religioso, ma, con l'inciso « superior, cui id ex constitutionibus competit », sembra anzi che si voglia escludere proprio il Superiore locale e si alluda invece al Superiore Provinciale — se non proprio al Generale — a seconda delle costituzioni. Così, secondo le *Constitutiones Generales O. F. M.* (Ad Claras Aquas, 1922, n. 687), il Superiore competente, di cui al c. 456, è il Ministro Provinciale de consensu Definitorii sui.

In particolare poi l'ipotesi contemplata nel c. 609 § 1 si riferisce al caso di duae domus religiosae (la domus religiosa addicta curae animarum o paroecialis e quella non paroecialis), che abbiano una stessa chiesa per l'officiatura.

b) L'Autorità Ecclesiastica è a favore dell'unione personale predetta.

Il S. P. Pio X di s. m., il quale alle altre preclare virtù univa una particolarissima intuizione dei problemi pastorali, volle che nell'allora erigenda parrocchia del S. Cuore del Suffragio ai Prati in Roma il futuro parroco fosse anche Superiore della casa religiosa: ciò che fu poi di fatto sancito con un Breve di Benedetto XV di f. m. nel gennaio 1918.

È poi noto che nel questionario della S. Visita Apostolica per le parrocchie di Roma si chiedeva fra l'altro se il parroco religioso fosse anche superiore della casa: con evidente indicazione della mente del Vicariato di Roma in proposito.

È anche noto come di fatto in Roma, dove vi è la più alta percentuale di parrocchie religiose, il parroco è quasi generalmente anche superiore della casa o di fatto o di diritto (in forza di speciali condizioni, convenzioni o atti di fondazione).

c) L'esperienza ha dimostrato che quasi sempre la distinzione personal dei predetti uffici ha fatto più male che bene: come meglio apparirà dall'ind cazione dei principali e più ovvii inconvenienti derivanti da detta distinzione

a) Tra parroco religioso e superiore locale sono tante le interferenze che è facile — se non fatale — si determini tra essi una logorante tensione, l quale — se non interviene a sedarla uno squisito senso di comprensione e d carità — può degenerare in conflitto aperto: naturalmente a scapito sempr del parroco religioso, che potrà essere rimosso ad libitum dal Superiore local (c. 454 § 1).

In particolare: giudicare se un'obbedienza, imposta dal Superiore local al parroco religioso, sia compatibile o meno con la cura d'anime (c. 630 § 1) spetta al Superiore locale, il quale, in caso di contrasto col parroco, avrà l prevalenza in forza del voto di obbedienza, cui il parroco religioso è astretto e ciò anche se vi sia il danno delle anime.

Parimenti spetterà in definitiva al Superiore locale giudicare se sia neces sario e utile o meno raccogliere fondi per le opere parrocchiali (c. 631 § 4)

Si sussumerà che in questi e altri simili casi, se vi sarà danno delle anime la responsabilità ricadrà sul Superiore locale e non già sul parroco religioso Ma se ciò potrà quetare la coscienza del parroco religioso, non toglie nè rimedia affatto — anzi sanziona legalmente — il danno delle anime.

Ancora: il Superiore locale deve vigilare — salvo il disposto del c. 611 — sul commercio epistolare del parroco religioso, anche quando si tratti di casus conscientiae !

b) Due persone, che comandano sugli stessi soggetti (religiosi addett alla parrocchia) e per lo stesso oggetto (regolamentazione della loro attività personale in ordine alla cura d'anime), finiranno col venire a collisione più o meno aperta e deleteria: ordini del parroco religioso e contrordini del Supe riore locale; scenate disgustose con scandalo dei fedeli, ecc. ecc.

In particolare: il parroco religioso, a mente del c. 476 § 7, deve guidare e vigilare i suoi vice-parroci; il Superiore locale, d'altra parte, accamperà lo stesso diritto-dovere. Accadrà così che un religioso, ripreso sia pure paterna mente dal parroco religioso, potrà ricorrere, come a tribunale d'appello, al Superiore locale, generando lotte intestine.

c) L'inconveniente sarà ancor più rilevante in una domus religiosa, nella quale tutti i membri sono addetti alla cura d'anime. Mentre il parroco reli gioso, qua parochus, è il capo dei suoi vicari cooperatori religiosi (c. 476 § 7), il medesimo sarebbe contemporaneamente, qua religiosus, suddito di uno dei suoi vicari cooperatori, che nell'ipotesi prospettata sarebbe il Superiore locale distinto dal parroco religioso. Che ne seguirebbe se il parroco religioso dovesse

trovarsi nella penosa circostanza di dover richiamare — per quanto concerne il ministero parrocchiale — proprio quel suo cooperatore religioso che fosse precisamente il suo Superiore locale ? Nè l'inconveniente verrebbe evitato costituendo come Superiore locale di quella domus, i cui membri sono tutti addetti alla cura d'anime, un religioso che fosse — lui solo ! — non tenuto alla cura d'anime. Il contrasto, sopra accennato, tra le due autorità diverrebbe urto aperto, perchè il Superiore locale sarebbe completamente estraneo alla vita e alle esigenze della parrocchia; nè si saprebbe poi quo titulo egli potrebbe partecipare dei frutti del beneficio parrocchiale religioso dal momento che non attende alla cura d'anime.

Nè d'altra parte sarebbe conveniente sottrarre i cooperatori religiosi dalla vigilanza del parroco religioso. A parte ogni altra considerazione, sarebbe veramente curioso che il parroco religioso, mentre deve invigilare anche sui sacerdoti secolari residenti nell'ambito della parrocchia, non potrebbe poi esercitare tale funzione proprio sui suoi vicari cooperatori religiosi !

d) Altra fonte di contrasti: il parroco religioso, per dar vita a iniziative di carattere pastorale (p. e. Azione Cattolica ecc.), anche se suggerite o imposte dalla legittima Autorità Ecclesiastica, dovrebbe pur sempre richiedere il permesso del Superiore locale, il quale sistematicamente o anche solo saltuariamente potrebbe negarglielo esplicitamente o implicitamente, direttamente o indirettamente, mettendo il parroco religioso nell'impossibilità pratica di agire efficacemente.

Altro inconveniente: a norma del c. 476 § 4 è il Superiore che, audito parocho, presenta i vicari cooperatori all'Ordinario diocesano per la debita approvazione. Naturalmente, in caso di dissenso, prevale la proposta del Superiore locale su quella del parroco, che meglio invece conosce le esigenze della cura d'anime. È vero che resta nel caso la possibilità di un intervento del parroco religioso presso l'Ordinario diocesano, perchè questi neghi l'approvazione. Ma come potrebbe il parroco religioso accusare un proprio confratello presso un superiore (l'Ordinario diocesano), che non è il proprio Superiore religioso ? E supposto che lo faccia, che cosa accadrebbe, se tanto il Superiore locale quanto i Superiori maggiori lo venissero a sapere o anche lo sospettassero solamente ?

e) Più grave diventa il contrasto per quanto concerne la parte economica. Mentre il parroco religioso, che sia veramente animato da sincero zelo pastorale, si riterrà in dovere di impiegare per le opere parrocchiali di culto e di beneficenza quanto sopravanzasse nell'amministrazione dei beni beneficiari della parrocchia, a mente del c. 1473 (quindi soddisfatte prima le spese necessarie al mantenimento della domus religiosa addetta alla cura d'anime), il Superiore

locale invece potrà imporre che detto avanzo sia erogato in opere proprie della religio (8).

Più deleterio sarà infine il contrasto a proposito dell'esazione dei diritti parrocchiali, perchè, mentre il parroco religioso (conoscendo le circostanze generali della parrocchia e le condizioni particolari del fedele tenuto a pagare i diritti parrocchiali) potrà essere dell'avviso di concedere nei singoli casi una riduzione o una totale remissione, il Superiore locale invece potrà imporre che tali diritti siano riscossi usque ad ultimum quadrantem.

5. La chiave di volta per la soluzione del problema sta, secondo noi, nella distinzione della domus religiosa, cui la parrocchia è unita pleno iure, da altra domus religiosa, che non ha nulla a che vedere con la parrocchia, pur vivendo magari sotto lo stesso tetto, in locali separati o meno. Se questa distinzione esistente in iure (9) viene mantenuta e rispettata anche de facto, la soluzione del problema scaturisce limpida e chiara: la domus religiosa paroecialis sia governata dal parroco religioso in qualità di superiore locale della medesima; la domus religiosa non paroecialis, anche se vivente accanto o insieme alla prima, sia invece governata da un distinto e suo proprio superiore locale: senza dannose interferenze dell'uno sull'altro, ambedue soggetti al Provinciale. E quanto alle ss. funzioni nella chiesa religiosa, che sia anche parrocchiale, si stia al c. 609 § 1.

6. Agevole è, in base a questo presupposto, rispondere alle varie difficoltà mosse contro l'unione personale dei due uffici di parroco religioso e di superiore locale.

---

(8) Si tenga ben presente che, come abbiamo sopra accennato, con l'unione pleno iure della parrocchia alla domus religiosa, nessun trapasso di beni si effettua dal beneficio parrocchiale a favore della domus religiosa, la quale, ai sensi del c. 1425 § 2, « *particeps* fit *fructuum paroeciae* » (ossia beneficii paroecialis). Quindi, assicurata l'onesta sostentazione dei membri della domus religiosa addicta paroeciae, il superfluo va erogato a mente del c. 1473. — « Particeps » viene precisamente da « partem (non totum) capio » (cfr. Forcellini-De Vit, *Totius Latinitatis Lexicon*. IV, p. 514, alla parola « participo »): la quale locuzione include l'idea di un altro che abbia parte dei frutti (cfr. in tal senso il c. 2209 § 7): e quest'altro, nel nostro caso, è precisamente la paroecia qua talis: ente troppo dimenticato, pur essendo quello, da cui traggono la loro ragion d'essere lo stesso beneficium paroeciale e la ecclesia paroecialis!

Ma di ciò prossimamente.

(9) Si tenga presente che la S.C. del Concilio, nel concedere il beneplacito, di cui al c. 1425 § 2, esige « ut congruus religiosorum numerus curae animarum destinetur ». Ora a formare una persona morale collegiale bastano 3 membri (c. 100 § 2) e « si vel unum ex personae moralis collegialis membris supersit, ius omnium in illum recidit » (c. 102 § 2).

Sia inoltre ben chiaro che in tanto la domus religiosa « particeps fit fructuum beneficii paroecialis » in quanto disimpegna l'officium sacrum curae animarum. Perciò i religiosi (che magari vivono insieme con i loro confratelli addetti alla cura d'anime, ma attendono ad altre attività proprie della religio) non hanno alcun diritto di partecipare dei frutti del beneficio parrocchiale, che — si noti bene — è unito alla domus religiosa e non alla Provincia o alla religio. La parrocchia religiosa non può più essere considerata oggi come una « commenda » della religio.

L'unione quoad temporalia tantum (c. 1425 § 1) è infatti caduta ormai in disuso.

a) Alle osservazioni, desunte dalle varie dizioni usate in proposito dal C.J.C., è stato già risposto sopra (n. 4 ad primum).

In sostanza, come nella domus religiosa non addetta alla cura d'anime, la subordinazione gerarchica interna sussiste tra il Superiore locale e il Provinciale; parimenti nella domus religiosa addetta alla cura d'anime, mentre la subordinazione gerarchica esterna sussiste tra parroco-superiore locale e l'Ordinario diocesano, la subordinazione gerarchica interna sussiste tra superiore locale-parroco e il Provinciale. Nè si eccepisca che la vigilanza del Provinciale sul superiore locale-parroco non può essere tanto efficace da raggiungere i fini dell'osservanza religiosa. Ogni Superiore locale — sia parroco o meno — si trova nella medesima posizione rispetto al suo Provinciale e non si capisce perchè proprio in quanto parroco non possa essere sufficientemente vigilato quanto alla regolare osservanza dal suo Provinciale, che avrà pure i mezzi adatti per inquirere (Visitatori ecc.). Se si aggiunge poi che il parroco religioso, eccettuata la regolare osservanza, è inoltre soggetto « immediate omnimodae iurisdictioni, visitationi et correctioni Ordinarii loci » (c. 631 § 1), bisognerà concludere anzi che il parroco-superiore locale è forse più attentamente vigilato di un superiore locale simpliciter.

Posta l'unione personale dei due uffici, vengono anche superate le incongruenze sopra denunziate (n. 4 ad tertium, lett. c), derivanti dal complicato processo involutivo del parroco religioso subordinato al superiore locale, il quale a sua volta è nel medesimo tempo subordinato, come vicario cooperatore religioso, al parroco religioso.

b) È vero che le qualità richieste in un parroco e in un superiore sono differenti, ma non sono certo inconciliabili; e pertanto non ogni religioso potrà essere parroco. Ma come l'Ordinario diocesano, a norma del c. 459 esplicitamente richiamato dal c. 456, non darà la institutio canonica se non a quel religioso che abbia i necessari requisiti per esercitare con frutto il ministero parrocchiale, così il Superiore religioso, cui id ex constitutionibus competit, non presenterà all'Ordinario diocesano se non quel religioso che abbia anche le qualità proprie del Superiore locale.

Chè se la regolare osservanza per le necessità del ministero parrocchiale ne venisse a soffrire, ciò — oltre ad esser previsto e legittimato dal c. 630 § 1 — deve essere considerato come già accettato e scontato in partenza dai Superiori maggiori, quando hanno chiesto o accettato l'unione pleno iure della paroecia alla domus religiosa.

c) Quanto alla durata, nessun vero contrasto esiste tra i due uffici nel caso specifico, di cui trattiamo; giacchè, se il Superiore locale non può essere rieletto ultra sexennium (c. 505), il parroco religioso è sempre, ratione personae, amovibilis (c. 454 § 5). E nulla vieta che la S.C. dei Religiosi possa

— in singulis casibus o con un indulto generale — derogare (per il caso specifico del superiore-parroco) alla regola stabilita dal c. 505 per il superiore locale in genere.

d) Nessun vulnus verrebbe poi inflitto al privilegio dell'esenzione, come nessuna menomazione soffre la giurisdizione dell'Ordinario diocesano dall'uso prudente della facoltà concessa al Superiore religioso dal c. 454 § 5.

Si deve poi tener presente che la domus religiosa, cui la parrocchia è unita pleno iure, ha una sua particolare natura, di essere cioè ordinata alla cura d'anime: e sotto questo punto di vista dovrà pure inserirsi nel sistema della gerarchia ecclesiastica, contemperando, fin dove è possibile, quanto riguarda la sua interna struttura. Non si può e non si deve infatti dimenticare che « salus animarum suprema lex est »: principio universalissimo, che sta alla base di tutto il governo della Chiesa; come pure bisognerà lealmente ammettere che nel sistema del diritto canonico vigente l'istituto parrocchiale ha un suo particolarissimo risalto e una decisa prevalenza su altri istituti, pur dall'Autorità Ecclesiastica approvati e lodati, come p. e. la vita religiosa.

e) La domus religiosa è senz'altro una persona morale distinta dalla parrocchia religiosa unita pleno iure; ma è innegabile che nell'unione pleno iure la prima dice ordine essenziale alla seconda; e pertanto una stessa persona fisica, che rappresenti giuridicamente, amministri e governi l'una e l'altra, meglio salva quest'ordine che non due persone fisiche distinte. Chè se fosse difficile o impossibile al superiore-parroco religioso disimpegnare lodevolmente tutti gl'incarichi inerenti ai due uffici, si provveda a dargli un congruo numero di vicari cooperatori religiosi, a norma del c. 476 § 4, e anche, se occorra, un vicario religioso per il regime interno, salva sempre l'unità della direzione nella persona del superiore-parroco religioso.

Infine, la tutela degl'interessi patrimoniali ed economici dei due enti sarà ugualmente garantita dall'Ordinario diocesano rispetto alla paroecia, al beneficium paroeciale e alla ecclesia paroecialis, e dal Provinciale, coadiuvato dall'economo-locale (c. 516 § 3), rispetto alla domus religiosa e all'edificio della chiesa che sia di proprietà della religio (c. 630 § 3-4), come si pratica per tutte le altre domus religiosae.

7. Pertanto, tutto ben considerato, al dubbio sopra formulato (n. 2) rispondiamo:

Affirmative ad I. *Negative* ad II.

Quindi gli Ordinari diocesani, nello stipulare con i Religiosi la convenzione da sottoporre alla S. Sede per ottenere il beneplacito, di cui al c. 1425 § 2, non omettano di stabilire che il parroco religioso sia anche il Superiore locale della domus religiosa paroecialis, la quale sarà distinta de iure et de facto da altra domus religiosa, pur vivente nello stesso edificio, e quindi soggetta — per

quanto concerne solamente la regolare osservanza — non da altro Superiore locale (quasi fosse una domus filialis), ma dal Provinciale e dal Generale; mentre per tutto il resto sarà soggetta immediate all'Ordinario diocesano, a norma del c. 631 § 1 (10).

R.

LITURGIA E PIETA' CRISTIANA

Nell'Omelia tenuta il 18 settembre u. s. nella Basilica di S. Paolo per la solenne Cappella Papale in occasione del XIV centenario di S. Benedetto, il S. Padre, rivolgendosi alla folta assemblea dei più che 300 Abati Benedettini convenuti a Roma da ogni parte del mondo per l'elezione dell'Abate Primate, ha fatto alcuni rilievi sul movimento liturgico e le sue relazioni con la pietà moderna, che ci sembrano di particolare importanza per il Clero. Egli ha detto:

«*Haud exigua vobis* [*PP. Benedictinis*] *laus tribuenda, quod sacrae liturgiae, quae magno nomine a vobis dictitata est opus Dei, tanta diligentia et cura vacatis; atque procul dubio hortandi sunt usque fideles, ut publicis Ecclesiae ritibus ac precibus religiosa attentione et communicatione intersint, ac praesertim christiana festa vario et pleno celebrent gaudio. At hic nimietate quoque potest peccari. Possunt inveniri qui, liturgicas formas priscae aetatis nimium extollentes seriores facile contemnant, ac privatas et populares preces despicentur. Est liturgia, omnis cultus Ecclesiae auctoritate constitutus, quidpiam durabile et vivum, quod per saecula adolevit; si cui placet iuvenilis aetas, maturiores anni despiciendi non sunt. Quid vero de orationibus et pietatis exercitiis, quae Ecclesiae probantur? Ex integris divitiis opibusque divini cultus, qualis hic ab Ecclesia ratus est habitus et exercetur, hauriant christifideles quantum possunt et quidquid possunt ad suam augendam fidem et ad spem confirmandam caritatemque fovendam; et, licet pro uniuscuiusque coetu, vitae genere, doctrina, animo modus varietur, omnes inde aliquid sumant quod sibi prosit. Quod quidem in divino cultu et animarum curatione est semper praecipuum, Evangelii asseclae in bonae conscientiae adytis quaerant Deum, superni Numinis maiestatem et legem vereantur, admissorum poenitentiam agant, confiteantur peccata fletu et misericordiae operibus crimina diluant, inveniant gratiam et bene vivant, ut semper et feliciter vivant. Sunt qui solido vescantur pane et sunt qui lacte alantur; apprime canorae sunt aureae citharae ac dulciter etiam tenues personant tibiae. Hac de re satis fusum est eloquii*». (*L'Osservatore Romano*, 9 sett. 1947).

---

(10) Quanto ai particolari della convenzione da stipulare in ordine all'unione pleno iure, ci ripromettiamo — come già abbiamo accennato — di trattarne ampiamente ex professo in una prossima occasione, tenendo presente la prassi vigente della S.C. del Concilio, che è la Congregazione competente a concedere la facoltà di unire pleno iure un beneficio parrocchiale alla domus religiosa.

In queste parole del S. Padre c'è un augusto incoraggiamento, un paterno richiamo e una sicura direttiva, nell'intento di conciliare le tendenze delle varie scuole di spiritualità così diverse tra di loro, ma convergenti nell'unico e supremo scopo della gloria di Dio e la santificazione delle anime.

1. « Bisogna esortare i fedeli, dice il Sommo Pontefice, che assistano con religiosa attenzione, partecipandovi attivamente (« *religiosa attentione et communicatione* »), alle pubbliche funzioni e sopratutto celebrino le feste cristiane con gioia piena e completa ». Non si tratta d'una semplice assistenza inerte, ma cosciente e attenta alle azioni sacre che il sacerdote a nome della *plebs sacta Dei*, per incarico e autorità della Chiesa compie all'altare. I fedeli vanno esortati alla partecipazione attiva alle sacre funzioni, in modo particolare a quelle essenziali, Messa e Sacramenti, abolendo il freddo mutismo o la pura presenza coreografica; insistendo con una istruzione sempre più viva, accurata, immediata, servendosi anche dei mezzi pratici, come gli appositi opuscoli (1), il microfono, le figurazioni, ecc. e far comprendere e rivivere ai fedeli la dignità di partecipi al « regale sacerdotium » del Cristo. È inoltre dovere del sacerdote far gustare ancora ai fedeli la gioia piena (« *vario et pleno celebrent gaudio* ») della festa cristiana, il giorno del Signore, e delle feste, che la molteplice varietà del calendario liturgico presenta come in una visione scenica nel corso dell'anno.

2. Questo programma rientra in pieno in quello del movimento liturgico. E il ritorno alla santificazione della festa, richiamando i fedeli anzitutto intorno all'altare del Sacrificio, ha costituito dagli inizi uno dei suoi caposaldi d'azione. Ma non sempre e dappertutto, nella realizzazione pratica, s'è conservata una saggia moderazione. Dall'abbandono dei secoli scorsi, il richiamo alle fonti vive della liturgia ha portato talora a dei riprovevoli eccessi. Tra i quali il Sommo Pontefice accenna a quello di coloro che vorrebbero riportare il culto alle semplici espressioni dei primi secoli, « disprezzando » gli sviluppi posteriori e le « preghiere private e popolari ». È il liturgismo una delle deformazioni della liturgia. Non è la prima volta che la voce del Santo Padre Pio XII si leva contro questa tendenza ad arcaicizzare o fossilizzare la preghiera viva e vitale della Chiesa. Nella Istruzione pastorale ai Parroci e Quaresimalisti di Roma del 1945 (2), Egli diceva:

« I riti sacramentali ciascun periodo della storia della Chiesa ha contribuito ad arricchirli, come chiaramente manifestano, per citare gli esempi che

---

(1) Di recente il P. Gemelli ha annunciato la ripresa della pubblicazione « Vivi con la Chiesa », il grazioso opuscoletto con la S. Messa festiva, edito dall'Opera della Regalità (Via L. Necchi, 2 - Milano), che prima della guerra aveva una fortissima tiratura ed era un prezioso ausiliare per la partecipazione attiva dei fedeli alla Messa.

(2) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1944-45, p. 143.

vi sono più familiari, il Messale e il Rituale romano. Dallo sviluppo progressivo di taluni di quei riti si riconosce facilmente la cura della Chiesa nel ricercare le forme più adatte al loro scopo. Si ode spesso, anche a proposito della liturgia, il grido: ritorno alla Chiesa primitiva! Frase sonora, di cui si dovrebbe per ogni singolo caso indicare il senso e la ragione, ma che raramente potrebbe apparire giustificata. Dovremmo forse, per esempio, respingere ed abolire l'Ufficio e la Messa del *Corpus Domini*, unicamente perchè non risalgono che al secolo decimoterzo? Ovvero dovrebbe la Chiesa nella distribuzione della s. Comunione ritornare a pratiche, alle quali essa già da lungo tempo ha sostituito altre forme, che meglio convengono alla dignità del sacramento e maggiormente corrispondono alle disposizioni spirituali e fisiche dei fedeli? ».

Nella udienza concessa, il 14 giugno 1946, alla Direzione delle *Ephemerides Liturgicae* in occasione del 60° di fondazione, il S. Padre, mentre si degnava confermare che il movimento liturgico è un ottimo aiuto per la pietà dei fedeli, mise in guardia contro le esagerazioni manifestatesi in talune parti su diversi punti della disciplina attuale (3). Non vi è dubbio che il pensiero del S. Padre sia quello di voler conservare alle manifestazioni di culto freschezza, vitalità e insieme fedeltà alla tradizione, perchè costituiscano un cibo sostanzioso per le anime e non un puro godimento per studiosi o esteti. « La liturgia è qualcosa di durevole e vivo, che si è maturato coi secoli: se a qualcuno piace l'età giovanile i più maturi anni non sono da ricusare ». C'è, dunque, una evoluzione della liturgia, che partecipa della perenne giovinezza della Chiesa e ne è l'espressione quotidiana più immediata. E dev'essere così anche perchè non tutto quello che è antico è lodevole. Alle volte quel che è antico è vecchio e quel che è vecchio non è buono. S. Benedetto stesso ha *restaurato* la liturgia romana: dunque ha dovuto ridarle vita rendendola più aderente alle necessità, condizioni ed sigenze dell'età sua.

« Secondo i tempi e i luoghi — scriveva recentemente *L'Osservatore Romano* (4) in un articolo che ha avuto larghi consensi — secondo la mentalità e gli usi, serbando intangibile ed immutata la struttura basilare dell'ordinamento formatosi coi secoli, la liturgia abbraccia e disciplina ogni manifestazione di culto legittimamente e debitamente stabilita. Essa si arricchisce, in tal modo, anche se a talune forme o formole di preghiera, non più penetranti come linfa vitale nelle anime, debba sostituirne altre meno belle, forse, ma più sentite e più vicine alla sensibilità spirituale attuale. Certe feste, per esempio, che tre, dieci, quindici secoli fa avevano impressionato i fedeli e suscitavano tanto entusiasmo religioso, se oggi non parlano più alla mente e al cuore, perchè non possono e non devono essere sostituite da altre che abbiano queste qualità, indispensabili perchè la liturgia resti viva, compresa, santificante? La Chiesa è in continuo cammino. Rinunceremo a quanto pro o contro la liturgia primitiva è stato costruito in 16 secoli per tornare alle pure origini? Riuscirebbe la liturgia del secolo IV, poniamo, ad interpretare l'anima moderna meglio che non lo faccia l'attuale? La

(3) Cfr. *Ephemerides Liturgicae*, 1946, p. 6.
(4) Cfr. *L'Osservatore Romano*, 2-3 novembre 1947.

storia della Chiesa non s'è fermata ad una data epoca. Non si tratta nè di tornare al secolo XIII, nè al secolo V. Bisogna semplicemente comprendere i bisogni del nostro tempo e soddisfarli ispirandosi alle lezioni del passato, ma senza rigettare gli arricchimenti definitivi (i transitori col tempo cadon da sè). Non confondiamo venerazione con fossilizzazione.

La liturgia per ciò stesso che è il culto della Chiesa, cioè il tributo di omaggio che la *plebs sancta Dei* offre a Dio, è *propter homines*. A servizio dell'uomo. Mezzo, non fine. E ogniqualvolta la Chiesa stabilisce che il modo migliore di offrire questo tributo è una forma più che un'altra, bisogna credere che Iddio ispiri così la sua Sposa orante. Tutti son d'accordo, per esempio, che il mistero della Sacra Famiglia era abbastanza chiaramente onorato nel periodo natalizio. Ma quando Leone XIII volle richiamare gli uomini ad un culto più vivo dell'istituto familiare e delle virtù domestiche, istituì la festa della Sacra Famiglia, che tanto bene ha fatto e fa tra il popolo. L'Epifania contiene in modo sublime il concetto di Cristo Re. Ma tale concetto, in quel tempo, resta come velato perchè il ciclo natalizio ama contemplare più l'infanzia di Gesù che la sua dignità regia, la quale in definitiva, in un Bimbo in fasce, non ha mai colpito l'immaginazione popolare. Volendo, contro il laicismo, dare un'affermazione dei diritti sovrani di Cristo sui popoli e le nazioni, era indispensabile presentare Gesù umanamente in età adulta nel pieno splendore della sua sovranità, proprio mentre stava per consumare il sacrificio redentivo.

Gli eventi dell'ultimo ventennio han dimostrato quanto sia stata opportuna l'istituzione della festa di Cristo Re, voluta dal Santo Padre Pio XI e come la liturgia abbia servito mirabilmente ad alimentare l'idea a conforto e sostegno di quanti si son trovati a lottare e combattere nelle persecuzioni religiose di fronte ai poteri civili (Messico 1926, Spagna 1936) ».

3. Parallelamente al culto ufficiale, ordinato e organizzato dalla Chiesa come preghiera canonica, ogni epoca ha conosciuto una fioritura rigogliosa di devozioni popolari dalla Chiesa approvate. Esse costituiscono un ponte di passaggio dalle pratiche pie, strettamente individuali, all'*Opus Dei*. Che pensare di esse ? In che rapporto stanno con la liturgia ? Sebbene non entrino nel suo concetto formale, anch'esse hanno diritto di cittadinanza nel culto della Chiesa (5). Quel che vale è l'essenziale: cercare Dio « in bona conscientia », rispettare la sua legge, confessarsi e pentirsi delle proprie colpe, cancellandole con opere di misericordia, cercare di possedere la grazia di Dio per viver bene e sempre felici. Se poi a questo fine ultimo si giunga per una via o per l'altra, poco importa. Non devono esservi esclusivismi per una vera e soda pietà. Senza dubbio una strada può essere più diretta, più sicura, più facile delle altre. Ma dacchè il Signore ha messo tanta varietà nelle anime sarebbe un precludere la via alla Grazia volerle tutte eguagliare e incanalarle tutte in un identico sentiero spirituale. Ci si avvicina qui al segreto delle anime. Dovere del sacerdote è di scegliere e adattare per ognuna di esse secondo le loro condizioni, la capacità, le tendenze ed esigenze dello spirito, quella via che per ciascuna di esse è la migliore. Se un'anima è capace del cibo solido e robusto della pietà litur-

(5) Su questo stesso argomento la Enciclica « *Mystici Corporis Christi* » diceva: « Vi sono alcuni i quali... si sforzano di insinuare nelle menti che le suppliche rivolte a Dio in privato bisogna ritenerle di poco valore, ma piuttosto quelle pubbliche, usate in nome della Chiesa realmente valgono come quelle che partono dal Corpo Mistico di Gesù Cristo. Ciò è affatto erroneo... ».

gica, tanto meglio: vi troverà una fonte inesausta ed inesauribile di perfezione. Se no, la forma più semplice della pietà, costituita dalle devozioni popolari, potrà soddisfare egualmente le sue esigenze spirituali e condurla allo stesso fine.

Concludendo, ci pare di scorgere nelle direttive del Sommo Pontefice tre principî fondamentali: 1) La liturgia, preghiera ufficiale della comunità cristiana, occupa un posto di primo piano e vanno incoraggiati gli sforzi di coloro che lavorano perchè sia conosciuta e diventi sempre più fonte di vita cristiana, come vanno esortati i fedeli ad una sempre più cosciente e fattiva partecipazione alle sacre funzioni. Ma bisogna guardarsi dalle esagerazioni. 2) Le preghiere private e popolari approvate dalla Chiesa fanno parte del culto e devono considerarsi come un mezzo efficace per condurre le anime a Dio. 3) Nella pratica pastorale, assicurato lo scopo essenziale della vita cristiana, bisogna aver larghezza di animo e di vedute, che lasciando da parte le futili barriere degli esclusivismi, o degli inutili arrivismi, porti, in comunione di sforzi e di intenti, al raggiungimento dell'ideale comune, che è la gloria di Dio e la santificazione delle anime.

A. Gini

Questo articolo era già stato consegnato alle stampe, quando è giunto come un munifico e paterno dono l'Enciclica del S. Padre « Mediator Dei » sulla Sacra Liturgia, che sviluppa ampiamente i principî dottrinali e la pratica realizzazione per una efficace azione liturgica. Ripromettendoci di dare nel prossimo fascicolo il testo integrale del venerato Documento Pontificio, non possiamo non esprimere tutta la nostra riconoscenza e la nostra gioia per le luminose direttive che il Santo Padre si è degnato di dare su un punto così fondamentale per la vita della Chiesa, direttive delle quali il « Monitore » fedele alle sue tradizioni, sarà lieto di far conoscere l'attuazione, il giusto senso e le varie iniziative che ne seguiranno.

CONCLUSIONI DEL 2° CONGRESSO DI PASTORALE LITURGICA DI LIONE

Il Card. Gerlier, Presidente, alla chiusura del Congresso (1), rilevò il valore « del momento attuale e pratico » della riunione, che permetterà una migliore comprensione del giorno del Signore. Si tratta di ritrovare tutta la sostanza di questo sacro giorno e di vivificare le forme e gli elementi nuovi della domenica. Bisogna far nascere una nuova domenica. Essa risorgerà da una cristianità

(1) Il Centro di Pastorale Liturgica francese ha organizzato, quest'anno, a Lione il suo 2° Congresso (17-22 settembre). Tema generale: *La Domenica cristiana*. Vi presero parte, oltre il Card. Gerlier, Arcivescovo di Lione, circa una ventina tra Arcivescovi e Vescovi, numerosi rappresentanti del movimento liturgico di altre nazioni, compresa la Germania e l'Austria.

Mons. D. Chevrot pone il problema *se veramente esiste una domenica, un giorno del Signore anche per i buoni cristiani*, e se ciò non dipenda che mentre si insiste sull'*obbligo* domenicale, si è trascurato di lumeggiare la *dottrina* della domenica.

Il P. Congar O.P. parla della *teologia della domenica*, la *realtà* della vita nuova inaugurata da

resa più viva e più fraterna, e, in ultima analisi, dalla spiritualità personale del sacerdote educatore e del suo popolo. Fu un prete che ad Ars rifece la domenica.

In fine l'Em.mo Porporato lesse le seguenti *conclusioni*:

1) La Domenica è la celebrazione settimanale della S. Pasqua: è nello stesso tempo il memoriale della Passione di G. C., il gioioso ricordo della sua Risurrezione, la coscienza della sua presenza nel Mistero della Messa e l'attesa del suo glorioso ritorno.

2) Il giorno del riposo è quello in cui l'uomo si rivolge a Dio per riconoscerlo Padrone e Signore; è un giorno di libertà, di gioia, di verità e di bellezza. (*Guardini*).

3) Il giorno del riposo è non solo naturale all'uomo, ma è un giorno sacro. Non vi è deproletarizzazione senza Domenica, nè Domenica senza religione, nè religione senza Messa. (*Cardijn*).

4) A parte la Messa, non esiste una realizzazione unica della Domenica cristiana. Sarebbe

---

Cristo. Necessità quindi di un lavoro pastorale di più profonda catechesi e di un lavoro dei laici per una ricristianizzazione dell'aspetto esteriore della domenica.

L'abbé M. Chevalier ne sottolinea un aspetto particolare: *la Messa domenicale come sorgente di vita per la parrocchia* contro un opprimente individualismo, mediante un profondo e paziente lavoro di progressiva rieducazione al concetto liturgico, che dalla domenica, vissuta nell'unione della parrocchia alla Messa, tende a ridarci il senso della domenica nella famiglia.

R. Guardini, teologo e liturgista tedesco, dell'Univ. di Tubinga, affronta l'aspetto teologico della *Domenica come giorno sacro di liberazione dalle opere servili*. Il lavoro, dopo il peccato, diventa fonte di dolore. La legge del V.T., proibendo il lavoro al settimo giorno, dà all'uomo un senso di liberazione, ma solo esteriore, finchè Cristo, con la sua Risurrezione, fa del settimo giorno la realtà della vera liberazione e il simbolo della grande speranza: la Risurrezione nostra nella domenica eterna.

Il P. Féret, nel secondo giorno, ricerca *le sorgenti della domenica nella Bibbia*; il sabato ebraico è avviamento alla domenica cristiana, che è il giorno di riposo di un popolo liberato dal suo Dio.

L'abbé C. Boulard illustra *i problemi rurali della domenica*. Occorre ridarle il suo senso mistico (senso pasquale) e il suo senso sociale (unità della stessa vita in Cristo).

L'abbé M. Michonneau parla della *domenica del prete*. Non sia, in quel giorno, un arido funzionario, uno pseudomistico, che si isola, un commerciante, un regista o un esteta contento dell'esteriorità, un inventore di « surrogati », ma la guida del suo gregge, la comunità dei suoi fedeli.

J. Folliet parla del *divertimento domenicale*, non esclusivo per i cattolici, ma per tutti, per iniettare in tutti il senso cristiano e non pagano del divertimento.

Il Can. Cardijn si ferma sul piano sociale operaio. *La crociata per la domenica*. La domenica è giorno di liberazione per l'operaio, che raggiungerà solo ridando ad essa la sua Messa, e alla Messa la sua Comunione.

Il P. Daniélou S. J., nel terzo giorno, illustra *il pensiero patristico della domenica*. Essa è il giorno dell'*assemblea*, della *gioia*, dell'*Eucarestia*. È la Messa che ha fatto la domenica.

Il Can. Michaud tratta della questione delle *opere servili*. L'astensione da esse è un mezzo per servire meglio il Signore. Bisogna però anche rivedere la posizione di privilegio che si fa alle *opere non servili*, poggiata su criterî del tutto esteriori.

L'abbé A. G. Martimort pone lo scottante problema delle *funzioni serali* alla domenica. Premesso che solo la Messa è essenziale alla domenica, pensa che bisogna tenere una via di mezzo tra coloro, che ne fanno un obbligo sotto pena di peccato, e coloro che non vedono nessun male morale nella loro omissione. La storia non ne può dimostrare la stretta obbligatorietà (d'influenza giansenistica), ma sono sempre una esigenza imperativa dello spirito cristiano, che tende al compimento totale del dovere domenicale. *Quali le funzioni?* Vespro o Compieta con Benedizione (*soluzione classica*). I Vespri però devono essere spiegati. Della Benedizione con esposizione si è forse un po' troppo abusato, quando il Codice esige una causa grave, e viene spesso mal ridotta da canti non adatti. Si propugnano da molti *soluzioni nuove*: Vespri o Compieta in lingua volgare, veglie o feste popolari, anche con approvazione degli Ordinari, ma sarebbe desiderabile un'unità d'indirizzo e di traduzioni, sotto il vigile controllo dell'autorità ecclesiastica.

I PP. Louvel e A. Henry trattano il tema: *Le letture bibliche della domenica*.

Le due mila persone, tra sacerdoti e laici, che hanno partecipato al Congresso di Lione (sur la colline de Fourvière), testimoniano il vivo interesse al tema proposto. La *Maison-Dieu*, rivista del C.P.L., pubblicherà per intero in un numero speciale le diverse relazioni.

un errore voler redintegrare forme di celebrazione domenicale legate ad uno stato sociale scomparso. Le realizzazioni varieranno secondo gli ambienti, e, nell'interno delle parrocchie, con le stagioni. Non vi sono due Domeniche che si rassomiglino. (*Michonneau*).

5) Prima di insistere sopra gli obblighi della Domenica, occorre in modo particolare mettere bene in luce gli splendori domenicali, ed è desiderabile che il mistero della Domenica sia nuovamente introdotto nei testi e nei programmi dell'istruzione cristiana. Il C.P.L. ha provato a contribuire a questo sforzo, pubblicando un album popolare sopra la Domenica.

6) La Messa è l'atto essenziale della celebrazione domenicale. E la Messa non raggiunge il suo vero significato domenicale e pasquale se non a patto d'essere profondamente collettiva; quindi la necessità di farne una Messa di comunione e di far capire ai fedeli che ciò che si domanda loro non è soltanto un adempimento d'un'opera di pietà individuale, ma la partecipazione all'assemblea riunita per festeggiare il Signore. La forma migliore di questo ideale è la Messa Solenne parrocchiale, dove ci si comunica.

7) Se circostanze inevitabili rendessero impossibile la riunione della comunità nelle ore del mattino, gli Ordinari dei luoghi saranno pregati di sollecitare dalla S. Sede i permessi necessari per la celebrazione nel pomeriggio della Messa della Comunione. [... *les Ordinaires des lieux seront suppliés de solleciter du Saint-Siège les indults nécessaires à la célébration dans l'après-midi de la Messe de Communion*].

8) L'ora della Liturgia dev'essere, per quanto è possibile, stabilita tenendo conto delle necessità dei membri attivi della Comunità.

9) Se poi le circostanze economiche e sociali impediscono ad un cristiano di praticare il riposo festivo settimanale e perfino di partecipare alla Messa, non è perciò stesso dispensato dal dovere di celebrare e santificare questo giorno del Signore.

10) L'assistenza alla Messa non basta all'adempimento pieno del precetto festivo, che trova il suo compimento nella funzione della sera, nella meditazione della Bibbia, nella preghiera in famiglia o in gruppi. La stessa attività apostolica non dispensa da questo sforzo contemplativo.

11) Per l'ufficiatura della sera, si ricorda ai pastori che prima di cambiare o sopprimere, si devono sforzare di trarre il miglior partito dalle istituzioni che trovano stabilite; inoltre, le iniziative in materia di preghiera ecclesiastica devono essere costantemente sottomesse al controllo della gerarchia: i Vescovi sono i soli giudici della fede, i soli capi autentici dell'assemblea in preghiera.

12) La preghiera cristiana, soprattutto quella della Chiesa, dev'essere ispirata principalmente dalla Bibbia; la preghiera biblica, come d'altronde tutta la liturgia, esige una catechesi; per questa catechesi il pastore deve completare incessantemente e largamente la sua propria cultura biblica.

13) Per il sacerdote, la santificazione della Domenica deve procedere dalla coscienza, che egli ha del suo ministero pastorale. È lui che presiede la festa della Domenica, egli è il capo della preghiera e il corifeo della gioia! Egli ha tuttavia bisogno di trovare altrove il suo ritmo di riposo.

14) La Domenica deve diventare nuovamente la festa della famiglia. Si dovrà cercare di attirare l'attenzione delle famiglie sulla necessità di alleggerire il più possibile la madre dei suoi lavori. Sarebbe desiderabile che le opere, i movimenti, i gruppi e gl'istituti scolastici si mettessero d'accordo, affinchè almeno una Domenica al mese, la famiglia non fosse dissociata.

15) La gioia della Risurrezione, celebrata nella Messa, deve estendersi a tutta la giornata, ed esprimersi mediante manifestazioni esteriori: foggia di vestire, pasti, divertimenti. È desiderabile che il cristiano mostri interesse nel partecipare alle manifestazioni pubbliche di gioia collettiva, quando esse sono suscettibili di essere permeate di spirito cristiano per poter dare ad esse il loro vero significato.

16) Dare questa anima alla gioia comune è lavoro del laicato. Non v'è Domenica senza laicato. (*Congar*) [*Cette animation de la joie commune est le fait du laicat*].

17) Riguardo alle opere servili proibite dalla Chiesa, noi formuliamo il voto che i moralisti consultino più che è possibile il modo di vita attuale e che tengano conto con grande cura della realtà della vita operaia per ciò che riguarda le occupazioni impegnative. [... *et qu'ils tiennent compte avec grand soin de la vie ouvrière en ce qui concerne les occupations de détente*]. Domandiamo a titolo di consiglio e non di precetto che i lavori professionali, ritenuti intellettuali, alla Domenica, siano evitati.

18) Un ordine economico e sociale, che schiaccia a tal punto l'uomo da non fare esistere più la Domenica o da farne al più un giorno di riposo d'animale, dev'essere cambiato. Il cristiano ha dunque il prepotente magnifico dovere di lavorare alle necessarie riforme per giungervi.

LA XXI SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI ITALIANI (21-28-settembre) (1)
I PROBLEMI DELLA VITA RURALE

Ecco le *conclusioni* riassuntive dei lavori:

« Premesso che le condizioni ambientali dell'agricoltura italiana sono estremamente varie da zona a zona e presentano problemi locali distinti e complessi; riconosciuta l'assoluta necessità dell'incremento della produzione agricola particolarmente sentita nell'attuale momento; considerato che tali circostanze per la loro stessa natura escludono che nel campo economico sociale possano essere prospettate soluzioni semplicistiche ed affrettate; si afferma l'urgenza di un'opera efficace e concludente diretta al miglioramento economico, sociale e morale di quei larghi strati dei ceti agricoli

---

(1) Il Comitato per le Settimane Sociali scelse quest'anno, dopo Venezia e Firenze, Napoli come luogo di convegno per gli studiosi cattolici per approfondire le questioni scottanti della nostra agricoltura sotto l'aspetto sociale.

Il tema di studio era: *I problemi della vita rurale.*

Il S. Padre, in una lettera di S. E. Mons. G. B. Montini all'avv. V. Veronese, Presidente generale dell'A.C.I., in data 15 settembre, manifestava ai settimanalisti il Suo vivo interessamento per una cristiana soluzione dei problemi della vita rurale. Anche la vita semplice dei campi viene qua e là inquinandosi di quel neopaganesimo morale, che è il pericolo maggiore dell'età nostra. Le guerre, nella loro marcia sconvolgitrice, hanno portato in primo piano anche in Italia una « riforma agraria ». I cattolici italiani, davanti a questo delicato problema, orientati dalla dottrina sociale del cristianesimo, illustrata in mirabili documenti del supremo magistero della Chiesa, vengono a trovarsi in una posizione equidistante da estremismi egualmente erronei e dannosi, come quelli dell'« individualismo » agnostico-liberale, e del « collettivismo » marxista, evitando così, da una parte, quella propaganda e azione demagogica, destinata ad acuire nei lavoratori agricoli brame smodate e illusorie aspirazioni, e dall'altra, il cieco misoneismo e l'immobile egoismo di taluni possidenti antiriformisti.

La proprietà ha una duplice funzione: *individuale* per le legittime necessità di chi la possiede, *sociale* per i bisogni imprescindibili di tutti i membri della famiglia umana. « La terra, sebbene divisa tra i privati — scrisse Leone XIII nella *Rerum Novarum* — resta nondimeno a servizio e a benefizio di tutti, non essendovi uomo al mondo che non riceva alimento da essa ». « Dal carattere stesso della proprietà, individuale insieme e sociale — scrisse Pio XI nella *Quadragesimo anno* — si deduce che in questa materia gli uomini devono avere riguardo non solo al proprio vantaggio, ma altresì al bene comune. La determinazione poi di questi poteri in particolare e secondo le circostanze, e quando non sono già indicati dalle leggi di natura, è ufficio dei pubblici poteri. Onde la pubblica autorità può con maggiore cura specificare, considerata la vera necessità del bene comune e tenendo sempre innanzi agli occhi la legge naturale e divina, che cosa sia lecito ai possidenti e che cosa no, nell'uso dei propri beni ». Il Sommo Pontefice felicemente regnante nel Messaggio Natalizio del 1942 si espresse in questi termini precisi: « La dignità della persona umana esige normalmente, come fondamento naturale per vivere, il diritto all'uso dei beni della terra: una proprietà privata, possibilmente a tutti. Le norme giuridiche positive, regolanti la proprietà privata, possono mutare e accordare un uso più o meno circoscritto ». Necessità quindi e dovere nel clero e nel laicato cattolico di tradurre le idee astratte in opere concrete per l'avvento di un nuovo ordine sociale evangelico, dando un sempre maggiore sviluppo a tutte le iniziative dirette all'assistenza religiosa, morale,

che ancor oggi si trovano in situazione di particolare disagio e di inferiorità; opera essenziale per garantire la tutela, lo sviluppo e l'elevazione della personalità del lavoratore e la difesa, l'assistenza ed il consolidamento della famiglia rurale, intesa come vera unità di lavoro. A tale scopo si ritiene opportuna un'azione coordinata e convergente che si ispiri ai seguenti orientamenti:

---

economica e sociale delle classi lavoratrici agricole, come le *Acli* e le istituzioni ed opere di carattere cooperativo e mutualistico, argini di difesa contro l'irruzione di correnti sovversive.

Il discorso inaugurale fu tenuto al Teatro Mercadante da S. E. Mons. Antonio Lanza, Arciv. di Reggio Calabria, sul tema: « La vita rurale nel Vangelo ». Contro la pretensione di sganciare la economia dal Vangelo, che causò lo stabilimento nel mondo dell'*utilismo egoistico*, occorre ritornare ad attingere dal Vangelo eterno le direttive illuminatrici, i principi per una retta soluzione del problema agrario, specialmente quelli della preminenza della persona e del lavoro umano; della strumentalità della terra e della ricchezza che da essa proviene; della legge della solidarietà umana elevata ed avvivata dal principio della carità cristiana nello sforzo cospirativo di tutti nella libertà di tutti in Cristo.

Il Prof. Francesco Vito dell'Univ. del S. Cuore tenne la prima lezione d'impostazione generale sul *problema dei lavoratori della terra nei suoi aspetti etico-sociali*. Essi non hanno ancora raggiunto la loro giusta posizione economico-sociale. Si sono avute soluzioni violente e meccaniche, come l'*assegnazione della terra ai contadini*, ovvero la *socializzazione del suolo*, che non risolvono nulla, anzi creano maggiore scompiglio; la soluzione classista del *massimo incremento alla produzione dei beni* invece pecca di intrinseco ateleologismo, canonizzando la produzione per la produzione, quasi fosse il rimedio magico di ogni processo economico. Il problema è complesso, non unitario: occorrono provvedimenti vari e corrispondenti alle esigenze locali di ogni zona. Criteri generali potrebbero essere: 1) riguardo alla distribuzione delle terre, favorire in tutti i modi la proprietà della terra all'agricoltore che lavora; 2) riguardo all'aspetto produttivo, intensificare la produzione in funzione delle esigenze umane dinamicamente concepite, contro un abbassamento del tenore di vita dei lavoratori e di tutta la collettività; 3) riguardo all'aspetto etico-sociale, regolare i rapporti del lavoro e della produzione in modo che il lavoro dia all'uomo una vita degna dell'uomo: elevazione *materiale, sociale, morale*, cioè elevazione dell'*uomo rurale* in ogni settore, fisico, intellettuale, spirituale.

Il Prof. Vittorio Ciarrocca dell'Univ. di Roma aprì il ciclo dei temi speciali, parlando della *proprietà fondiaria con speciale riguardo a quella coltivatrice*. Il 56 % del territorio agricolo italiano è costituito da proprietà inferiori ai 50 ettari; il 7 % da proprietà fra i 50 e i 100 ettari; il 23 % da proprietà fra i 200 e i 1000 ettari; il 14 % da proprietà superiori ai 1000 ettari (la metà delle quali è costituita da boschi e da pascoli). Il latifondismo italiano non preoccupa socialmente nè occorre pensare subito a mezzi drastici o massicci. Il passaggio dalla grande proprietà, che non dev'essere condannata a priori, alla media e piccola, dev'essere favorito, essendo questa « uno degli strumenti più adatti per consolidare il corpo sociale, per attenuare le esasperazioni delle lotte e dei rancori e per consentire un più decisivo sviluppo della personalità umana », non dev'essere attuato neppure a caso col rischio di rovinare fondi e aziende agricole di grande capacità produttiva, ma gradatamente evitando la frammentazione eccessiva della terra o polverizzazione fondiaria.

L'On. Prof. Giuseppe Pallastrelli, Presidente della Federazione dei tecnici agrari, tenne una lezione sulla *mezzadria e i suoi problemi*. La mezzadria dev'essere considerata come uno *speciale* contratto associativo, di sua natura dinamico, che esige quindi frequente revisione, adattabilità del podere, della famiglia al podere, la mutua cooperazione tra il mezzadro e il padrone, quasi associati in una stessa famiglia, complementi l'uno dell'altro, che serve per sostenere la gestione dell'azienda mezzadrile. Il mezzadro compartecipi alle scorte e non frapporrà remore al progresso zootecnico di allevamento. Nella divisione dei beni non si può stabilire una percentuale unitaria per tutti, si deve tener conto delle speciali condizioni del podere, della famiglia, delle variabili circostanze ambientali del lavoro, che potranno essere sormontate non da specifiche norme legislative necessariamente astratte, ma dal rapporto fiduciale e cooperante di entrambi.

Il Prof. Bruno Rossi dell'Univ. di Macerata parlò della *questione del fitto*. Il piccolo e il grande affitto, nel primo dei quali l'affittuario si comporta come il lavoratore diretto, mentre nel secondo tra il padrone e il lavoratore viene ad inserirsi il grande affittuario con ufficio di intermediario. Il piccolo affitto ha il suo lato benefico, ma dev'essere tutelato legislativamente contro le richieste esagerate degli affittuari che possono speculare sul canone di affitto. L'oratore suggeriva invece di eliminare la figura dell'intermediario o col ritorno dei proprietari alla gestione dei loro fondi o con le affittanze collettive, specialmente quando riveste la funzione di capitalista-intermediario.

Il prof. Giovanni Candura dell'Univ. di Bari tenne una lezione sul *latifondo-bonifica-colonizzazione*. Più di 37 leggi nel giro di un secolo non sono riuscite a risolvere il problema del latifondo. Bisogna prima preparare gli uomini, predisporre i provvedimenti di colonizzazione e di

nel campo della proprietà

Pur tenendo conto della funzione e della efficacia economico-sociale, che in alcuni ambienti può avere la grande impresa dotata di larghi mezzi produttivi e pertanto capace di realizzare forme più vaste e complesse di conduzione della terra, si rileva che la media e la piccola proprietà coltivatrice sono ordinamenti nei quali il lavoratore della terra trova le condizioni più adatte alla sua elevazione; per questo se ne propugna l'incremento e la diffusione.

Per ciò che concerne la piccola proprietà coltivatrice si auspica un indirizzo di politica e di legislazione economica tributaria che tenga conto delle sue esigenze particolari, faciliti il trasferimento della terra nelle mani dei coltivatori e assista tecnicamente ed economicamente l'impresa coltivatrice.

Non può essere differita senza gravissime conseguenze la soluzione del problema del latifondo.

Pertanto si invocano l'ulteriore sviluppo delle opere di bonifica ed una radicale trasformazione degli ordinamenti colturali. Si auspica inoltre l'adozione di tutti quei provvedimenti che valgano a constrastare i monopoli terrieri.

Tale trasformazione deve avere di mira la colonizzazione la quale è meta da raggiungere nella zona a coltura non intensiva per trasformare gradualmente i braccianti in compartecipanti ed avviarli alla piccola proprietà quando non ostino insuperabili difficoltà di ordine tecnico.

Le difficoltà e la complessità di questa trasformazione impongono l'intervento dello Stato per le opere di grande bonifica; il quale intervento è reclamato pure in quei casi in cui facciano difetto le forze della privata iniziativa e per imporre ai privati la esecuzione di opere di loro competenza.

---

bonifica, poi passare alla distribuzione della terra. Il Ministro Fanfani invece sostenne che per poter utilmente produrre bisogna distribuire, cioè la produzione deve essere subordinata alla distribuzione, passando poi a sottolineare il dovere dei cattolici di realizzare la giustizia, conservando quello che nella tradizione è giusto, senza però per questo cadere nella tentazione di confondere il giusto con l'avventura.

Il Prof. Silvio Golzio dell'Univ. di Torino parlò del *bracciantato nei suoi aspetti economico-sociali*. « Il bracciante — secondo l'oratore — è un contadino non imprenditore, che trova temporanea occupazione nell'azienda agraria con contratto a salariato di breve durata, traendo *prevalentemente* o *del tutto* da questo saltuario impiego i mezzi di sussistenza ». I braccianti in Italia sono circa 2 milioni viventi nella più squallida miseria e nella più incerta instabilità di vita, fenomeni che portano necessariamente ad atteggiamenti di ribellione e di passiva accettazione, fomite ad agitazioni sociali, all'amoralità, al dissesto della compagine familiare, alla denatalità. La soluzione radicale ed efficace del problema è nell'appoderamento, che trasforma il bracciante in contadino legato stabilmente alla sua terra, garanzia di sufficienza e di sicurezza dei mezzi di vita. Rimedi sussidiari potrebbero essere la compartecipazione agli utili delle aziende, l'estensione ad essi delle previdenze sociali di cui godono i salariati fissi e specialmente l'istituzione di industrie e commerci nelle zone bracciantili insieme a un'intelligente ed assistita emigrazione verso nuove sedi di lavoro.

Il Dr. Pietro Malagodi della Confederazione Cooperativa Italiana tenne la settima lezione sulla *cooperazione agraria*, sottolineando la finalità della cooperativa agricola nella concezione sociale cristiana, che è di favorire la proprietà privata, e la questione dell'assistenza finanziaria alle cooperative, specialmente quelle di conduzione.

Mons. Pietro Pavan parlò dell'*organizzazione sindacale dei rurali*, propugnando la tesi di un sindacalismo differenziato dei lavoratori della terra secondo le esigenze dei diversi interessi o con sezioni diverse in seno ad un unico sindacato o con sindacati diversi secondo gli interessi da promuovere delle diverse categorie agricole, un sindacalismo agricolo però sempre *razionale*, che non rifletta soltanto l'aspetto economico, ma anche gli altri scopi integrativi, tra i quali l'educazione tecnica e morale dell'agricoltore.

A chiudere il ciclo di conferenze, parlò Mons. Civardi, Assistente centrale delle *Acli*, sull'*assistenza morale e religiosa dei rurali*. La crisi morale e religiosa, prima circoscritta alla borghesia e al proletariato industriale, intacca ormai anche la gente dei campi. Conosciute le cause. Ma la più profonda di esse è il difetto di educazione morale e religiosa. S'impone una modernizzata rinnovazione di metodi al passo colla moderna civiltà (stampa, radio, cinema, divertimenti, ritiri per i rurali, ...) per catechizzare tutti i rurali, specialmente quelli isolati o dispersi o nomadi, e mediante dopolavoro cristiani preservarli dall'ozio e dal male.

A questo riguardo si richiama in modo particolare quello che è un dovere della proprietà di rispondere alla sua funzione sociale.

nel campo dei contratti agrari

Per quei lavoratori salariati, cui esigenze tecniche impediscono l'accesso alla proprietà, si impone una sistemazione contrattuale che ne assicuri la massima possibile occupazione con carattere di stabilità e permetta, attraverso forme di compartecipazione, un più largo interessamento alla produzione ed una più adeguata remunerazione familiare.

Per la mezzadria — ove l'ambiente economico risponda alle esigenze di questo sistema di produzione — si riafferma il principio della collaborazione fra le parti contraenti che sta alla base del contratto; collaborazione che da una parte impone alla proprietà un sempre maggiore interessamento al processo produttivo e dall'altra esige che si riconosca al mezzadro una partecipazione sempre più attiva alla gestione dell'azienda.

Si auspica la generalizzazione del sistema di comproprietà degli strumenti di produzione e si afferma l'esigenza che la ripartizione dei prodotti garantisca, in ogni caso, alla famiglia colonica un decoroso regime di vita e dia ad essa sicurezza e concreta possibilità di ascesa economico-sociale.

Per quanto riguarda il contratto di grande affitto, nel quale l'affittuario non assume la funzione dell'imprenditore ma soltanto quella del capitalista intermediario, si auspica un ordinamento che tenda alla eliminazione del rapporto o col ritorno dei proprietari fondiari alla condizione delle loro terre o mediante l'assunzione in affitto dei fondi da parte di associazioni di coltivatori (affittanze collettive).

In ordine all'affitto autonomo a coltivatore diretto, si invocano — ove le condizioni ambientali lo richiedano — provvedimenti idonei a tutelare il reddito delle famiglie coltivatrici, eventualmente anche attraverso la disciplina ed un controllo sui canoni d'affitto allo scopo di assicurare alle famiglie stesse i mezzi sufficienti per un decoroso regime di vita; per aumentare le loro possibilità finanziarie onde consentire ad esse la proprietà dei mezzi di produzione investiti nell'azienda; per avviarle infine verso la proprietà fondiaria.

nel campo della cooperazione

Si riconosce che la cooperazione nelle sue svariate forme è di grande utilità a tutto il mondo rurale e vale in particolare ad assicurare alla piccola impresa coltivatrice i vantaggi propri della grande azienda.

Nel momento attuale ha speciale importanza lo sviluppo delle cooperative di produzione e di lavoro; il quale sviluppo ha il suo presupposto indispensabile nella preparazione tecnico-morale dei partecipanti.

Con simile garanzia, queste cooperative meritano la fiducia ed il credito necessari alla gestione; meritano pure di essere preferite nell'affitto dei fondi da parte dei proprietari — enti e privati — consci dei doveri di solidarietà verso le classi meno abbienti.

In dette forme di cooperazione si riconosce inoltre un mezzo idoneo alla realizzazione delle trasformazioni fondiarie.

nel campo dell'organizzazione sindacale

Nel campo dell'organizzazione sindacale occorre avere riguardo sopratutto alla natura ed agli interessi specifici delle molteplici categorie rurali; le quali pertanto vanno inquadrate sindacalmente in distinte organizzazioni.

Le organizzazioni sindacali agricole — mentre perseguono singolarmente l'interesse della propria categoria — devono essere informate a spirito di collaborazione per realizzare un giusto equilibrio tra interessi divergenti o contrastanti: per procedere d'intesa quando si presentino interessi comuni; per consentire e facilitare il passaggio dei rurali da un ceto inferiore ad uno superiore.

Pur essendo la tutela degli interessi spiccatamente economici scopo precipuo delle organizzazioni sindacali, queste sono pure tenute a contribuire alla elevazione umana integrale dei lavoratori della terra.

nel campo dell'istruzione professionale

Urge che i rurali, attraverso un ben congegnato sistema di scuole, di propaganda e di consulenza tecnica, vengano quanto più è possibile aggiornati sui progressi relativi alla conduzione dei fondi, alle colture agrarie e in ordine alla lavorazione industriale dei prodotti della terra.

Per il raggiungimento di tale obbiettivo occorre il contributo dell'iniziativa privata e degli enti consorziali; è necessaria la collaborazione di tutte le organizzazioni sindacali; ed è pure indispensabile l'apporto di enti pubblici e dello Stato.

nel campo dell'assistenza e previdenza sociale

In ordine alla legislazione sull'assistenza e previdenza sociale è auspicabile: che si proceda quanto più sollecitamente possibile all'estensione a favore dei salariati agricoli dei benefici assistenziali e previdenziali di cui già godono gli altri lavoratori; che sia perfezionato l'ordinamento assistenziale e previdenziale a favore degli altri ceti rurali; che la legislazione favorisca l'estensione tra i rurali dell'assistenza mutualistica, soprattutto nelle sue forme libere le quali valgano a rinvigorire il senso di solidarietà oltre che a contribuire ad elevare sul piano materiale, culturale, sociale e morale i lavoratori della terra; che le particolari condizioni ed esigenze della donna e del fanciullo trovino anche in agricoltura un'adeguata tutela nella legislazione del lavoro e nelle forme di assistenza sociale, avendo riguardo sopratutto a quelle prestazioni che allontanano la donna dall'ambiente familiare.

Ricordando che anche nella vita rurale il cristiano si edifica sull'uomo e che l'uomo dei campi e della montagna trova spesso nelle condizioni materiali e sociali forti ostacoli al suo pieno sviluppo spirituale; considerando che gli elementi negativi dell'età moderna agiscono pure nel mondo rurale con effetti sempre più deleteri; si invitano le forze dell'apostolato a penetrare sempre più profondamente negli insorgenti ed aggravati problemi umani e spirituali delle popolazioni rurali ed a svolgere tra esse un'azione consapevole ed adeguata alle diverse condizioni ed alle particolari esigenze degli ambienti agricoli.

Sarà così coronata l'opera di elevazione sociale ed assicurata la piena rifioritura di un Cristianesimo integralmente vissuto ».

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

SPIGOLATURE LEGISLATIVE

QUOTE DEI CONTRIBUTI PER L'AGRICOLTURA PER IL 1947. — *a*) Per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi addetti e non addetti alle culture agrarie ed al bestiame:

1) *quota assicurazione malattia*: per ogni giornata di uomo: L. 4,50; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 3,04;

2) *quota assicurazione invalidità e vecchiaia*: contributo base: per ogni uomo: L. 0,54; per donna e ragazzo: L. 0,27 al giorno — contributo integrativo: uomo: L. 6; donna e ragazzo: L. 3 al giorno;

3) *quota assicurazione tubercolosi*: contributo base: per ogni uomo: L. 0,12; donna e ragazzo: L. 0,10 — contributo integrativo: uomo L. 2,40; donna e ragazzo: L. 2 al giorno;

4) *quota assicurazione nuzialità e natalità*: uomo: L. 0,073; donna e ragazzo: L. 0,08 al giorno;

5) *quota corresponsione assegni familiari*: L. 1,50.

b) Per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna:

1) *a. malattia*: uomo: L. 6,10; donna e ragazzo: L. 4,10 al giorno;

2) *a. invalidità e vecchiaia*: contributo base: uomo: L. 0,54; donna e ragazzo: L. 0,27 al giorno — contributo integrativo: uomo L. 6; donna e ragazzo: L. 3 al giorno;

3) *a. tubercolosi*: contributo base: L. 0,20; contributo integrativo: L. 4;

4) *a. nuzialità e natalità*: uomo: L. 0,24; donna e ragazzo: L. 0,22 al giorno;

5) *corresponsione assegni familiari*: L. 1,50.

c) Per ogni giornata di lavoro prestata da mezzadri e coloni:

1) *a. malattia*: L. 1,40;

2) *a. tubercolosi*: contributo base: L. 0,0625; contributo integrativo: L. 1,25;

3) *a. nuzialità e natalità*: L. 0,075.

Le quote sopraindicate si applicheranno alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, e delle relative disposizioni di attuazione. Ai fini dell'applicazione dei detti contributi il numero delle giornate dei salariati fissi è di 300. Se siano addetti alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all'azienda per la coltivazione dei fondi e per il bestiame. Il numero delle giornate dei mezzadri e dei coloni è di 240.

I proprietari di terre *affittate* sono tenuti a corrispondere le quote previste nelle lettere *a*) e *b*) per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo.

Per l'assicurazione infortuni sul lavoro in agricoltura, la rispettiva quota sarà fissata per ogni provincia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. (*D.L.P.* 25 maggio 1947, n. 631: in *Gazz. Uff.*, 19 luglio, n. 163).

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFITTI DI FONDI RUSTICI. — Per l'annata agraria 1946-47 la revisione dei canoni di affitto, prevista dall'art. 5, comma 1°, del D.L.P. 1° aprile 1947, n. 277 (che riconfermava le disposizioni circa la revisione dei canoni in denaro e la loro commutazione sulla base del prezzo dei prodotti e stabiliva altresì per tutti i contratti, che, in dipendenza, risultassero per le annate agrarie 1945-46 e 1946-47 gravemente sperequati, la possibilità di richiesta di adeguamento, purchè il canone non fosse composto esclusivamente di cereali soggetti ad ammasso, o con riferimento ai prezzi dei prodotti stessi, e le quantità convenute non fossero state aumentate dopo il 12 marzo 1941), è consentita *anche se* il canone sia composto *esclusivamente* da cereali soggetti ad ammasso e con riferimento ai prezzi dei prodotti stessi ed è estesa ai canoni di affitto che siano stati già ragguagliati a norma dell'art. 1, comma ultimo, del D.L.Lgl. 5 aprile 1945, n. 157.

I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammasso o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi sono computati nella misura del 70 % del prezzo pagato ai conferenti all'ammasso, considerandosi il restante 30 % quale premio di coltivazione al produttore. Resta salva a ciascuna delle parti la facoltà di adire la Commissione arbitrale, se ritenga che detto canone risulti sperequato, il quale deve essere pagato alla scadenza, anche se sia stato proposto il ricorso alla Commissione.

Il termine di 90 giorni previsto è prorogato fino al 30° giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto (3 ottobre) per le controversie relative all'annata agraria 1945-46 ed a quelle precedenti ed è ridotto a 60 giorni, decorrenti dalla data stabilita per il pagamento del canone, per le controversie relative alle annate agrarie 1946-47. Se tale termine è già scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto o se scade prima di 30 giorni della stessa data, è concesso un nuovo termine di 30 giorni a decorrere dalla data anzidetta.

È considerata annata agraria 1946-47 anche quella che abbia avuto inizio fra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1947, quando il contratto agrario, qualunque ne sia il tipo, decorre da tale data per consuetudine locale. La medesima regola si osserva per le annate agrarie successive. (*D.L.P.* 12 agosto 1947, n. 975: in *Gazz. Uff.*, 2 ottobre, n. 226).

REVISIONE DI REDDITI E VARIAZIONI DI ALIQUOTE PER LA RICCHEZZA MOBILE E COMPLEMENTARE SUI REDDITI DI LAVORO. — I dati principali sono i seguenti:

Cat. A. - Redditi di puro capitale: dal 1° gennaio 1948 riduzione dell'aliquota dal 30 % al 25 %; dal 1° gennaio 1949 riduzione al 22 %.

Cat. B. - Redditi derivati da attività industriali e commerciali: dal 1° gennaio 1947 riduzione dell'aliquota dal 26 % al 20 %; dal 1° gennaio 1949 riduzione al 18 %.

Cat. C1. - Redditi professionali di natura incerta e variabile (*ad es. incerti di stola*): dal 1° gennaio 1947 riduzione dell'aliquota dal 16 % al 12 %.

Cat. C2. - Redditi di lavoro: dal 1° luglio 1947 esenzione se, soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari dello stesso contribuente, non superano le L. 240.000 ragguagliate ad anno. Sull'eccedenza normali aliquote previste (8 %).

Minimo imponibile. - A decorrere dal 1° gennaio 1947 i redditi delle categorie B e C1 sono esenti, se la somma dei redditi posseduti non raggiunge nell'anno l'ammontare di L. 36.000.

Detrazioni. - Sui redditi di categoria B e C1 compresi tra L. 36.000 e L. 150.000 sono accordate, con effetto dal 1° gennaio 1947, le detrazioni seguenti:

L. 25.000 per i redditi da L. 36.000 a L. 60.000;
L. 20.000 per i redditi da L. 60.001 a L. 75.000;
L. 15.000 per i redditi da L. 75.001 a L. 100.000;
L. 10.000 per i redditi da L. 100.001 a L. 150.000.

Maggiorazione. - I redditi netti mobiliari di categoria B dei privati contribuenti non tassati in base a bilancio, nonchè i redditi netti di categoria C1 iscritti o da iscriversi a ruolo per l'anno 1947,

sono rivalutati d'ufficio con effetto dal 1° gennaio 1947 col *coefficiente 3*. Detto coefficiente è ridotto a metà (1,50), se i redditi siano stati determinati per l'anno 1947 in base a revisione ordinaria o a nuovo accertamento. Tale coefficiente di maggiorazione non si applica quando l'accertamento o la rettifica del reddito per l'anno 1947 siano stati notificati dopo l'entrata in vigore del presente decreto (23 settembre). I contribuenti hanno facoltà di procedere alla rettifica del reddito, come sopra rivalutato, entro sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

Imposta complementare. - A decorrere dal 1° gennaio 1946 l'importo di L. 180.000, previsto per la detrazione relativa all'i.c., è elevato a L. 360.000 per la categoria C^2.

Indennità di anzianità e di previdenza. - Esse, corrisposte una volta tanto per la cessazione del rapporto di lavoro, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile qualora, dividendo il loro ammontare complessivo per il numero degli anni di servizio prestati, il quoziente non raggiunga L. 20.000. Ove raggiunga tale somma, l'imposta di ricchezza mobile e la complementare si applicano sull'ammontare complessivo delle indennità, diminuito di una quota esente di L. 20.000 per ogni anno di servizio prestato.

Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose. - Il limite per esse è elevato da L. 200.000 a L. 500.000.

(*D.L.P.* 1° settembre 1947, n. 892: in *Gazz. Uff.*, 22 settembre, n. 217).

AMMASSO PER CONTINGENTE DI CEREALI DEL RACCOLTO 1947-48. — Il frumento, la segale, l'orzo, il granoturco ed il risone prodotti nella campagna agricola 1947-48 sono soggetti all'ammasso per contingente anzichè al vincolo totale di cui all'art. 1 del D.L.P. 30 maggio 1947, n. 439, contingente che verrà stabilito dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con l'Alto Commissario per l'alimentazione per ogni provincia della Repubblica. Le quantità di prodotto, non soggette ad obbligo di conferimento, rimangono in libera disponibilità dei produttori non appena consegnato il prodotto vincolato, ma non possono essere in nessun caso esportati fuori del territorio dello Stato.

Il quantitativo di prodotto da conferirsi è notificato ai singoli obbligati a cura degli Uffici Provinciali Statistici Economici dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.), mediante l'affissione dell'elenco nell'albo del Comune dove è situato il fondo. Gli interessati hanno facoltà di ricorrere al Comitato provinciale per l'ammasso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco nell'albo, se l'accertamento che li riguarda sia viziato da errore materiale o da errata interpretazione della ditta.

Nel caso di inadempienza dell'obbligo del conferimento il Prefetto, con suo decreto, ordina la totale requisizione del cereale prodotto. Il produttore che non assolve gli obblighi di conferimento, deve corrispondere all'Erario dello Stato una somma pari a dieci volte il valore del cereale non conferito, se lo stesso è recuperato a mezzo della requisizione, in caso diverso una somma pari a venti volte il valore del cereale non conferito.

L'art. 12 statuisce: « L'affittuario, obbligato per contratto a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, può chiedere la conversione del canone in natura in canone in denaro, al prezzo di conferimento dei cereali ai « Granai del popolo ». [Tale ultima norma è veramente ingiustificata, dovrebbe essere obbligatorio il pagamento in natura dei canoni di affitto]. Resta salva a ciascuna delle parti la facoltà di adire la commissione arbitrale istituita con l'art. 9 del decreto legisl. 1° aprile 1947, n. 277, se ritenga che detto canone di affitto risulti sperequato ai sensi del predetto decreto. (*D.L.P.* 5 settembre 1947, n. 888: in *Gazz. Uff.*, 20 settembre, n. 216).

CONTRIBUTI ASSICURATIVI E DIPENDENTI DA ENTI DI CULTO. — Col D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, entrato in vigore il 10 aprile successivo, fu posto a totale carico del datore di lavoro l'onere dei contributi assicurativi, venendo a cadere l'esonero dall'obbligo di assicurazione per i prestatori d'opera anche con retribuzioni inferiori alle L. 400 annue. Perciò i lavoratori tutti, indistintamente, sono assoggettati a detto obbligo secondo le norme comuni. Quindi

gli Enti, Parrocchie e Comunità Religiose, che abbiano dipendenti (sagrestani, campanari, inservienti, ecc.), ancorchè compensati con retribuzioni minime, sono obbligati al pagamento integrale dei contributi assicurativi di Previdenza Sociale, come da comunicato dell'I.N.P.S.

DISPOSIZIONI PER LE IMPOSTE STRAORDINARIE SUL PATRIMONIO.

1) *Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio* (art. 8).

Sono *esenti* dal pagamento e dalla denuncia tutti gli Enti Ecclesiastici (Mense Vescovili, Capitoli, Parrocchie, Cappellanie, Confraternite, Seminari ed in genere tutti i Benefici maggiori e minori). Così le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquiari e qualunque altro oggetto servente al culto medesimo, come pure le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori e minori. L'esenzione è per gli Enti. I singoli investiti, se possiedono patrimonio *personale* superiore ai tre milioni, al lordo, sono soggetti a presentare denunzia entro il 31 ottobre 1947 (prorogato dal Ministero delle Finanze al 15 novembre 1947) e a corrispondere la relativa imposta. Se hanno patrimonio *personale* superiore, al netto, a L. 1.500.000, debbono presentare la sola denunzia, sui moduli forniti dagli Uffici Imposte entro il 31 dicembre 1947.

2) *Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali* (art. 71 c.).

Sono *esenti* dalla denuncia e dal pagamento tutti gli Enti Ecclesiastici (come sopra). Come pure le opere pie, gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti; le società di mutuo soccorso; le fondazioni od istituti di diritto o di fatto che, pur senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza, attendono, senza fine di lucro, ad opere filantropiche di assistenza ed educazione degli indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti, reduci e partigiani e loro figli; gli enti il cui fine è equiparato, a norma dell'art. 29, lettera *h*) del Concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli assimilabili di altri culti.

3) *Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio* (art. 87).

Sono *soggetti* tutti gli Enti Ecclesiastici, già iscritti a ruolo 1947 dell'imposta ordinaria sul patrimonio, e per la medesima cifra. Il pagamento della imposta è rateato in 10 anni sino a tutto il 1956. Quindi le rate pagate al 10 giugno e 10 agosto 1947 valgono per i primi due anni 1947 e 1948. Gli Enti Ecclesiastici pagheranno, perciò, l'imposta con la rata 1949.

4) *Imposta ordinaria sul patrimonio* (art. 90).

È *soppressa* con decorrenza dal 1° gennaio 1948 per tutti i contribuenti, quindi anche per gli Enti Ecclesiastici.

(*D.L.P.* 11 ottobre 1947, n. 1131: in *Gazz. Uff.*, 25 ottobre, n. 246).

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

NOMINE. — *22 ottobre*. Il Rev.mo D. Igino Anglés Pamies, Sacerdote dell'Archidiocesi di Tarragona, Direttore dell'Istituto Spagnolo di Musicologia, Rettore della Sezione Musicale della Biblioteca Centrale di Barcellona e Professore nel Conservatorio di Musica della stessa città, è stato nominato Preside del Pont. Istituto di Musica Sacra in Roma. Egli è nato a Maspuijols (Tarragona) il 1° gennaio 1888.

29 id. Il S. Padre si è benignamente degnato di nominare Prefetto della S.C. dei Riti l'Em.mo Card. Clemente Micara.

UDIENZE SOLENNI. — *17 ottobre*, il S. Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Sig. Taher al Omari Bey, 1° Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Egitto, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

28 id., il S. Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Sig. Antonio Alvarez Vidaurre, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di El Salvador, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

1° novembre, il S. Padre, ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Sig. Nestor V. Galindo, Ambasciatore Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Bolivia, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

11 id., il S. Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Sig. Dott. Miguel Amado Burgos, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica del Panamà, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

15 id., il S. Padre ha ricevuto in solenne Udienza S. E. il Sig. Dott. Léon R. Thébaud, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Haiti, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

NECROLOGIO

Card. Carlo Salotti. — Era nato in Grotte di Castro (Orvieto) il 25 luglio 1870. Ordinato sacerdote il 22 settembre 1894, conseguì le lauree in S. Teologia e in Diritto civile e canonico all'*Apollinare* e in Belle Lettere alla *Sapienza*. Tenne le cattedre di filosofia e di storia della filosofia all'*Apollinare* per 11 anni. Insegnamento della religione nelle scuole, conferenze apologetiche con contraddittorio, circoli universitari cattolici: furono le diverse attività del suo apostolato giovanile.

Per trent'anni continui lavorò nella S.C. dei Riti, come avvocato delle cause di Santi, avvocato concistoriale, Sottopromotore e Promotore generale della Fede. Pio XI nominava il Salotti Arcivescovo tit. di Filippopoli nel giugno 1930 e nel 3 luglio successivo Segretario della S.C. *de Propaganda Fide*. Le Pont. Opere della Propagazione della Fede e di S. Pietro per il Clero indigeno, l'organizzazione del Pont. Ateneo Urbaniano secondo la Costit. *Deus scientiarum Dominus*, ricevettero i benefici effetti della sua attività. Nello stesso tempo non interruppe mai la sacra predicazione in Roma e in altre città d'Italia, come pure gli studi di apologia e di agiografia.

Nel 1933 fu creato Cardinale *in pectore*, notificato nel Concistoro del 16 dicembre 1935. Alla morte del Card. Laurenti, nel settembre 1938, fu nominato Prefetto della S.C. dei Riti. Nel 1939, alla morte del Card. Dolci, optava alla Chiesa Suburbicaria di Palestrina, che resse e governò da vero Padre e Pastore.

Serenamente spirava nel Signore, alla Cancelleria, alle 6,40 del 24 ottobre.

Del defunto Cardinale parlò alla Camera, il 27 ottobre, l'on. Corsanego, che ne ricordò l'apostolato fra i lavoratori, l'opera coraggiosa di

fronte al passato regime, e la vibrata protesta dopo la strage delle Fosse Ardeatine. Fu letto anche il telegramma, inviato dal Presidente on. Terracini a Mons. L. Salotti, fratello del defunto: « Prendendo viva parte al suo personale cordoglio, rimpiango perdita uomo eminente, che nella Chiesa e fra il popolo traduceva in pratica azione gli insegnamenti e le virtù della sua fede ».

4 ottobre 1947. È stato tragicamente ucciso l'Abate del Monastero di S. Maria Nova al Foro Romano, D. Placido M. Lugano dei Benedettini di Monte Oliveto. Era nato a Pozzilo Formigaro (Alessandria) il 16 maggio 1876. Consultore delle SS. CC. dei Religiosi e dei Seminari, Postulatore Generale dell'Ordine, esimio cultore di studi storici, agiografici e liturgici. Da ricordarsi il suo *Messalino quotidiano* edito dalla Poliglotta Vaticana. Per la sua attività scientifica: cfr. *Un quarantennio di sacerdozio monastico. Profilo biobibliografico dell'ab. Placido M. Lugano, Benedettino di Monteoliveto.* Roma, 1939. In-16°, 136 pp.

11 id. È morto a Gottinga S. E. Max Plank, Professore di Fisica teorica nell'Univ. di Berlino, Accademico Pontificio dal 28 ottobre 1936, Premio Nöbel per la fisica nel 1918, nato a Kiel il 23 aprile 1858. Il nome del Planck si è reso celebre per i suoi studi sulla teoria delle radiazioni (« quanti d'azione ») che gli hanno meritato il titolo di « padre della fisica moderna ».

28 id. Moriva a Borgomanero (Novara) Mons. Giovanni Cavigioli. Abbiamo ricordato (p. 156) la 3ª ed. del suo *Manuale di Diritto Canonico* (recentemente tradotto anche in lingua spagnuola) e la *Guida allo studio canonico-morale del trattato « de matrimonio »*. Altre sue opere: *Avviamento allo studio delle scienze teologiche, De censuris « latae sententiae »*. La sua collaborazione a « Rivista del Clero » fu assidua, originale, attraente, con un'arte che univa l'umorismo più schietto alla genialità, come appare anche in tutte le sue altre pubblicazioni. Fu professore nel Pont. Seminario Reg. Umbro di Assisi e nel Seminario di Novara.

3 novembre. È morto S. E. il prof. Santi Romano, Accademico Pontificio di S. Tommaso d'Aquino e di Religione Cattolica per la sezione giuridico-economica. Nato a Palermo nel 1875, è stato presidente del Consiglio di Stato, Senatore del Regno, Docente di diritto costituzionale alla Università di Roma, socio dell'Accademia dei Lincei. Sue opere: *La teoria dei diritti pubblici subiettivi, L'ordinamento giuridico, Principi di diritto costituzionale generale, I frammenti di un dizionario giuridico.* Maestro di molte generazioni nel campo del diritto amministrativo, costituzionale, internazionale.

BREVI NOTIZIE

16-19 luglio. 1° Convegno Naz. in Roma dell'Assoc. It. Maestri Cattolici, il cui programma era: « Salviamo il fanciullo ». Argomenti trattati: *La Società* (on. E. Colombo); *La formazione alla personalità cristiana, La perfezione cristiana, Il Maestro dei Maestri* (Mons. A. Fares); *Educazione alla vita sociale* (on. Laura Bianchini); *La scuola del popolo* (prof. G. Gabrielli); *Contro l'analfabetismo* (dott. G. B. Pompi); *Problemi scolastici attuali* (prof. G. M. Grossi); *Attività culturali dell'Associazione* (prof. G. Principali); *Piano di ricerche sulla vita infantile* (prof. G. Nosengo); *Vita sociale del Maestro* (P. Petrangoli); *Educazione civica* (on. G. Gonella).

29 luglio-3 agosto a Tindari (Messina); *11-16 agosto* a Domodossola; *25-30 agosto* a Camaldoli: tre *Settimane di Cultura Religiosa* ad iniziativa del « Movimento Laureati di A.C. ». Il tema generale « La giustizia » nei particolari: *La g. nel quadro della vita morale*; *Gli elementi e lo spirito della g.*; *G. e Religione*; *G. commutativa*; *G. sociale*; *G. e Carità.*

5-11 agosto. La « Settimana Nazionale dei Delegati diocesani Juniores » nel Pont. Collegio Leoniano di Anagni. Lezioni *generali* sulla « formazione dell'uomo »: *Nuovo orientamento del movimento Juniores* (on. Colombo); *Fisiologia e psicologia dell'età evolutiva* (prof. Gedda); *For-*

mazione al senso sociale (on. Lazzati). Lezioni *specializzate*: *Umanesimo integrale, operaio, rurale, studentesco* (prof. Berti, A. Sabatini, dott. Parlagreco, prof. Berti); *Impegno sociale del lavoratore, del rurale, dello studente* (A. Sabatini, dott. Parlagreco, on. Colombo); *Formazione religiosa e morale del lavoratore, del rurale, dello studente* (D. Canepa, D. Molino, prof. Zuppi).

Il medesimo tema « La formazione dell'uomo », la speciale « campagna » per il nuovo anno di vita sociale, è stato trattato successivamente ad Assisi, Albano.

20 id. 1° Congresso Centrale in Roma per i dirigenti del « Movimento Maestri di A.C. ». Tema proposto « Civitas Dei ». Oratori: l'on. Dossetti, il prof. Corghi, il prof. Nosengo, l'on. Lazzati, il prof. D. Carlos Leoncio da Silva, Salesiano, il dr. Sigismondo delle Scuole Cristiane, Mons. Pignedoli, l'avv. Veronese, il prof. V. Chizzolini.

22-29 id. La « Settimana del Libro Cattolico » celebrata a Milano. Temi trattati: *Letteratura dell'infanzia* (prof. Vay Pedotti); *Il libro e la scuola* (prof. Agazzi); *Il libro e la famiglia* (prof. F. Marconcini); *Il giornale, oggi* (D. E. Pistoni); *Orientamenti della letteratura cattolica nell'ultimo quinquennio* (D. P. Mazzolari). Il premio poi del concorso, indetto dall'Unione Editori Catt. It. (U.E.C.I.) per il miglior libro cattolico dell'annata, venne aggiudicato alla « *Restaurazione della persona umana* » di D. Carlo Gnocchi.

31 agosto-6 settembre. 5° Corso di Studi Cristiani promosso dalla « Pro Civitate Christiana » ad Assisi. Argomento: « l'Incarnazione del Verbo da Maria Vergine »: *L'esigenza della salvezza* (prof. A. Ferrabino dell'Univ. di Padova); *L'Immacolata* (prof. Erik Peterson dell'Univ. di Roma); *Il Culto della Madonna nell'Irlanda* (dott. I. P. Walshe, ambasciatore d'Irlanda presso la S. Sede); *La verginale maternità di Maria* (mons. R. Baratta, vic. gen. di Perugia); *Il Cristianesimo nell'opera* (Sem Benelli); *Il Culto della Madonna nel mondo orientale* (A. Pernitzky del Pont. Collegio « Russicum » di Roma); *La Natività nel Vangelo* (p. Giuseppe Messina S. J. del Pont. Istituto Biblico di Roma); *La Natività nell'archeologia cristiana* (prof. G. Q. Giglioli dell'Univ. di Roma); *Il Verbo incarnato creduto in tutto il mondo* (prof. M. Bendiscioli); *Il Culto della Madonna in Cina* (dott. Wu Ching Hsiung, ministro della Cina presso la S. Sede); *L'Assunzione della Madonna* (em.mo Card. A. Piazza, Patriarca di Venezia); *Il Verbo si fece carne* (mons. P. Parente del Pont. Ateneo di Propaganda Fide); *Verità della poesia* (Salvatore Quasimodo); *Il Natale nell'arte* (Piero Bargellini); *E in terra pace agli uomini di buona volontà* (prof. G. Bettiol dell'Univ. di Padova).

1°-3 settembre. Convegno della « Unione Cattolica Insegnanti Medi » all'« Angelicum » di Roma. Tema: « Scuola e Democrazia »: *Spirito della vita democratica applicato all'azione educativa* (on. G. Lazzati); *Democrazia delle istituzioni scolastiche* (on. V. Galati); *La scuola come mezzo di educazione sociale, civile e politica del cittadino* (prof. A. Baroni); *Azione presindacale* (prof. C. Perucci); *Conclusione* (on. G. Gonella).

4 id. 28° Congresso Nazionale della Federaz. Universitaria Catt. It. (F.U.C.I.) a Napoli, onorato da un messaggio del S. Padre.

7 id. Convegno Nazionale a Roma per il 25° dell'Associazione degli Uomini di A.C. La solenne apertura fu celebrata il 6 sera alla Basilica Vaticana. Canto del Credo. Allocuzione dell'Em.mo Card. Micara. Atto di omaggio a Pio XI, fondatore della Unione Uomini Cattolici. Alla Basilica Lateranense poi rivolse la parola ai congressisti l'Em.mo Card. Pizzardo. Messa notturna celebrata alle Terme di Caracalla da S. E. Mons. Urbani, Assistente Generale dell'A.C.I., presenziata dal Presidente del Consiglio l'on. De Gasperi e da altri membri del Governo e deputati democristiani. Commovente la S. Comunione generale. Alle 10,30 del 7, adunata al Palatino nello Stadio di Domiziano per la commemorazione ufficiale del 25° tenuta dal prof. Gedda, Presidente dell'Unione U.C. La dimostrazione più grandiosa ebbe luogo nel pomeriggio. I vari gruppi, convenuti nelle adiacenze del Colosseo, suddivisi per regioni e diocesi con le loro bandiere, stendardi, cartelli, iniziarono la loro sfilata verso S. Pietro. Pochi minuti prima delle 19, appariva dal portone di bronzo la

bianca figura del S. Padre, che attraversava la piazza fra l'alta acclamazione di più che 300.000 persone. Raggiunto il trono papale, eretto allo estremo della gradinata, il S. Padre, rivolgeva la Sua Augusta Parola alla folla. Impartita l'Apostolica Benedizione, benedisse il nuovo Labaro presentatogli dal Presidente prof. Gedda. La mattina dell'8 alla Basilica Ostiense S. Messa in suffragio dei defunti dell'Unione e nel pomeriggio chiusura del Convegno in S. Maria Maggiore.

8-10 id. Per iniziativa dell'Ufficio Scol. Centrale della S.C. dei Seminari e Università, si tenne in Roma nell'Istituto di Magistero « Maria SS.ma Assunta » l'annuale convegno di studio e di aggiornamento per le Religiose insegnanti. Tema: « la Suora educatrice ».

2-5 id. a Reggio Calabria; *9-12* ad Assisi; *16-19* a Brescia: « Settimana di aggiornamento » per il Clero. Argomenti trattati furono: *Atteggiamento degli italiani verso la Chiesa* (S. E. Mons. Siri, arciv. di Genova); *Testimonianze di laici e di lontani* (on. G. Lazzati); *Dati, risultati di inchieste sulla vita morale e religiosa degli italiani* (p. P. Dezza S. J.); *Come il sacerdote vive in G. C.* (S. E. Mons. Urbani); *Come il sacerdote aggiorna la sua formazione teologica* (d. Carlo Colombo e mons. A. Fares); *Come il sacerdote deve oggi predicare G. C.* (p. R. Lombardi S. J.); *Lineamenti per una cultura religiosa delle masse* (mons. S. Pignedoli); *Le « preoccupazioni » del problema sociale* (on. F. Storchi); *Suggerimenti per un insegnamento catechistico semplice e sostanzioso* (mons. F. Tonolo e d. S. Riva); *Significato della formazione delle « élites »* (avv. V. Veronese); *Linee essenziali di attività delle associazioni di A.C.* (due Assistenti centrali di A.C.); *A.C. nella sua unità* (S. E. Mons. G. Urbani); *Opere coordinate di A.C.* (mons. S. Pignedoli).

10-12 id. Convegno in Roma dei direttori diocesani dell'Unione Missionaria del Clero e delle Pont. Opere Missionarie. Relazioni: *Le Missioni nell'ora presente* (p. Tragella); *Còmpiti dei direttori diocesani* (mons. Ciarappa); *Unione Missionaria all'estero* (mons. Beretta).

10-14 id. 2° Congresso Eucaristico Diocesano di Bologna in memoria del Congresso Nazionale del 1927. Alle tornate di studio presero parte attiva con le loro relazioni gli Em.mi Card. Piazza, Ruffini, Schuster.

21 id. Celebrazione milanese della festa del lavoro. S. Messa celebrata sul sagrato del Duomo da S. E. Mons. Bernareggi. Benedizione della bandiera delle *Acli*. Discorso dell'Em.mo Card. Schuster. Al Castello Sforzesco discorso dell'on. Pastore, il quale, dopo aver reso omaggio alla memoria dell'on. Achille Grandi, morto l'anno prima, riaffermò la volontà di rafforzare il sindacalismo unitario e la preparazione ai problemi sindacali, uno degli intenti delle *Acli*.

21 id. Convegno giovanile a Bologna per il 25° anniversario della morte del conte Giovanni Acquaderni, fondatore, con Mario Fani, della Giov. Catt. It. Furono 100.000 i giovani che sfilarono ordinatamente per le vie della città. Il 20, riunione del Consiglio Superiore nella stessa sala, dove nel 1868 l'A. aveva presieduto il 1° Consiglio della G.C. Traslazione della salma dell'A. dalla Certosa alla Cattedrale. La Commemorazione ufficiale fu tenuta nel Teatro Comunale dall'on. Camillo Corsanego, già Presidente della G.C.

La mattina del 21, S. Messa all'ippodromo, celebrata dall'Em.mo Card. Nasalli Rocca. A piazza Maggiore, dal Palazzo Comunale, il dott. Carretto additò ai convenuti i còmpiti sociali della G.C. nei tempi presenti contro il progressivo avvelenamento anticristiano del popolo e la immoralità sfrenata che minaccia la gioventù.

22-27 id. A Roma, presso il Pont. Istituto Biblico, fu tenuta la 9ª Settimana Biblica dei professori di S. Scrittura delle Facoltà teologiche e Seminari d'Italia. Fu diretta dal P. Vaccari. 1) *Parte teoretica*: Studio dell'Enc. *Divino afflante Spiritu* del 30 settembre 1943: *I « generi letterari » della Bibbia* (p. Modena, carm.; d. Castellino sal.; can. Salvoni; p. Palmarini); *Interpretazione della S. Scrittura* (p. Teodorico, capp.; d. De Ambroggi; mons. Tondelli); *Critica testuale* (d. Bressan, orion.). 2) *Parte pratica*: *Insegnamento della S. Scrittura nel corso teologico* (p. Andrea d'Alpe, capp.; p. Lo Giudice, s.j.; d. Lanzoni); *Lettura del Vangelo* (p. Corazzini,

s.j.). 3) *Altri argomenti*: *Sguardo indietro e in avanti, Stampa biblica cattolica, Insegnamento dell'ebraico* (p. Vaccari); *La Palestina d'oggi* (p. Fernandez). 4) *Conclusioni pratiche*: Sollecitazione per la pubblicazione della S. Bibbia con traduzione italiana dai testi originali con note critiche e commenti; costituzione in Italia di una associazione per l'incremento degli studi biblici; proposta della compilazione di un testo completo di introduzione alla S. Scrittura per i Seminari, con la nomina di rispettive commissioni.

6-10 ottobre. Convegno Liturgico di Parma. Tema: *Organizzazione su basi assolutamente pratiche dell'Azione Liturgica da svolgersi in Italia*. S. E. Mons. Carlo Rossi, vescovo di Biella, apriva la Settimana rifacendosi alle parole di Pio X, che additava nella Liturgia « la prima e indispensabile fonte del vero spirito cristiano », e agli insegnamenti dei Pontefici suoi successori, affermava poi la necessità di un coordinamento di tutte le iniziative, auspicando un Centro propulsore e organizzatore della rinascita lit. in mezzo al popolo.

Relazioni: *Stato attuale del movimento liturgico in Italia* (D. Andrianopoli); *Come si organizza liturgicamente una parrocchia* (Mons. Tonolo); *Il movimento « Centro di pastorale liturgica » in Francia* (Ab. Salmon); *Formazione liturgica nei Seminari* (Ab. Righetti); *Formazione liturgica del popolo* (D. Marsili); *Educazione liturgica dei fanciulli e del piccolo clero* (Prof. Cavalleri); *Organizzazione liturgica della G.M. di A.C.* (Prof. Carretto); *Organ. lit. della G.F. di A.C.* (Mons. Cavagna); *Relazioni fra il movimento liturgico e il movimento ceciliano* (D. Ghigliotti - Fratel Albertino).

Voti: Diffusione sempre più larga, ma coordinata, del Movimento Liturgico, che non intende escludere in nessun modo il patrimonio devozionale del popolo cristiano, ma contribuire positivamente ad una vita intensa di pietà individuale e collettiva, sempre più illuminata e feconda, riportando i fedeli in chiesa.

Proposte: 1) *Come mezzo di organizzazione liturgica parrocchiale*: formare più interiormente il Piccolo Clero e i *Pueri Cantores*; preparare delle schiere sempre più ampie di anime che assistano liturgicamente alla Messa; mettere l'insegnamento del Catechismo più a contatto della Liturgia; valorizzare di più il Battistero, come luogo di nascita del cristiano; rilevare più decorosamente l'altare del Sacramento, ad esso orientando i fedeli.

2) *Come indicazione per formare liturgicamente il popolo*: insistere su una forte predicazione liturgica straordinaria e ordinaria fatta con intendimenti liturgici; formazione liturgica integrale (non solo il canto); creare un ambiente e una coscienza parrocchiale intesa in senso liturgico.

3) *Come mezzo di formazione liturgica nei Seminari*: impostare l'insegnamento lit. su una base più solidamente scientifica, senza arrestarsi al semplice studio della prassi lit.; ordinare lo studio della Liturgia a scopi pratici nel campo della predicazione, della vita ascetica e dell'apostolato in genere, ispirare la formazione di gruppi lit., già diffusi in molti Seminari.

4) *Per formare liturgicamente il fanciullo*: insistere nello studio e nella ricerca dei mezzi pedagogici più adatti, e sulla formazione interiore del fanciullo, studiando i mezzi più confacenti per la sua assistenza lit. alla Messa, servendosi del bollettino « Il Chierichetto », edito dai Benedettini di Parma.

5) *Relazioni tra la Liturgia e l'A.C.I.*: illustrare i rapporti tra Liturgia e movimento sociale; portare in mezzo alla G.C. l'essenzialità della vita religiosa, rappresentata dalla Liturgia, bandendo qualunque formalismo e verbalismo, fare della Messa un centro e un faro per la vita sociale, che torni ad essere la *Liturgia o Azione pubblica* per eccellenza, in cui vivente presenzia e parla Cristo.

Deliberazioni: costituzione di un *Centro di Azione Liturgica* che coordini il lavoro nel campo dottrinale e organizzativo: organo del Centro è la *Rivista Liturgica* dei Benedettini di Finalpia (Genova); pubblicazione di un *Manuale*, che dia i *principî* chiari e precisi, cui il Movimento Liturgico si ispira secondo le direttive dell'Autorità Ecclesiastica, segni gli *scopi* che si prefigge, suggerisca le *attuazioni* ed i *metodi* pratici per il loro raggiungimento.

7 id. Il Rev.mo P. Herbert Kramer, nato a St. Henry, nello Stato dell'Ohio (U.S.A.), il 4 maggio 1907, è stato nominato Direttore Generale della Congr. del Preziosissimo Sangue.

8 id. Nel Capitolo Generale della Società del Verbo Divino è stato eletto Superiore Generale il Rev.mo P. Luigi Grosse-Kappenberg, nato il 21 ottobre 1890.

10 id. Nel Capitolo Generale dei Sacerdoti del S. Cuore, tenutosi nello Studentato Teologico di Bologna, è stato rieletto Superiore Generale il Rev.mo P. Guglielmo Govaart, nato a Schiedam (Olanda) il 13 ottobre 1888.

13 novembre. Una speciale Delegazione della città di Vitoria (Spagna), presentata da S. E. D. Pablo de Charruca y Dotres, Ambasciatore di Spagna e dal Vescovo Diocesano, S. E. Mons. C. Ballester y Nieto, ha rimesso all'Augusto Pontefice la prima Medaglia intitolata all'insigne fondatore del Diritto Internazionale, il Domenicano P. Francisco de Vitoria, coniata nel 4° centenario della sua morte, che ricorreva lo scorso anno. La medaglia ha la forma di scudo sannita; nel « recto » raffigura il P. J. de Vitoria, emergente dai due emisferi del globo, in atto d'insegnare i principî fondamentali del diritto delle genti; i due emisferi sono allacciati da un cartiglio con i titoli delle opere principali del celebre Domenicano; nel « verso », sotto lo stemma della città di Vitoria, con fronde d'ulivo ed il motto: « Haec est victoria quae vincit mundum » si legge l'iscrizione seguente:

En el IV centenario del fundador del derecho internacional Fray Francisco de Vitoria hace sentir su presencia en el mundo España que en el siglo de su imperio y siempre afirmó su doctrina de paz y amor.

El ayuntamiento de Vitoria en 2-1-47 creó esta medalla para premiar todo esfuerzo por la paz.

RECENSIONI

Bartoccetti Victorius, *Ius Constitutionale Missionum.* - Cm. 11 × 18 - pp. 218 - Torino - « Lice », R. Berruti - 1947.

L'A., già noto per altre pubblicazioni di indole giuridica, storica e letteraria, affronta in questo volume per la prima volta, a parte qualche saggio dello stesso A., il problema centrale che distingue giuridicamente le diocesi missionarie dalle altre: la « commissio » di esse a un Ordine o Istituto determinato, che ne diviene come il tutore e il responsabile. Dopo aver scientificamente analizzata questa peculiare figura giuridica (nella sua natura, nel suo fine, in rapporto ai contraenti, agli obblighi e vantaggi che ne derivano ecc.), l'A. esamina le ripercussioni di essa nei vari fatti e momenti della Missione (erezione; nomina del Superiore; governo interno e relazioni tra superiore ecclesiastico e superiore religioso: vera diarchia di singolare natura). Con notevole ampiezza viene esaminato il rapporto tra il regime della commissione e quello della futura diocesi indigena sia relativamente alle persone (sacerdoti del luogo) che ai beni. L'A. propugna la soluzione funzionale, che giustamente ritiene preferibile a quella storica, in materia di beni. Originale infine il parallelo tra la parrocchia religiosa e la missione in ordine sia alle persone che ai beni.

Il lavoro è frutto dell'insegnamento di diritto missionario che l'A. ha svolto per diversi anni nel Pont. Ateneo di Propaganda Fide e della pratica che egli ha avuto come Aiutante di studio della stessa S.C. Esso è perciò frutto di lungo studio e di una larga esperienza. Ma reca inoltre il segno di una personale elaborazione e di una riuscita sintesi dei problemi missionari. Siamo perciò sicuri che susciterà il massimo interesse e aprirà nuovi orizzonti agli studiosi e ai pratici per gli ulteriori sviluppi, cui potrà dare occasione.

r.

Reina A., *Contributo alla classifica analitica dei diritti di sepolcro.* - Cm. 17 × 25 - pp. 120 - Milano - Dott. A. Giuffrè Ed. - 1947 - L. 220.

Premessi alcuni presupposti per una impostazione critica dei problemi relativi ai diritti di sepolcro, l'A. passa ad analizzare l'*ius eligendi sepulchrum, ius sepulchri, ius sepeliendi* e *ius mortuum inferendi.* Analisi acuta e ben sorretta

dai principî teorici acquisiti alla moderna speculazione giuridica. Pare però che l'indagine sia stata svolta da un punto di vista prevalentemente civilistico, mentre la materia è senza dubbio di natura canonistica. I pochi e rari accenni storico-dottrinali relativi al diritto della Chiesa meritavano un più ampio sviluppo, integrato da una rassegna ragionata della giurisprudenza canonica in subiecta materia.

r.

Venditti Donato, *Le Chiese Ricettizie nel passato e nel presente.* - Cm. 12½ × 20 - pp. 118 - Istituto Padano di Arti Grafiche - Rovigo - 1946 - L. 200.

La presente monografia è uno studio che interessa particolarmente la situazione di molte chiese dell'Italia Meridionale. In esse il parroco era coadiuvato nella rettoria della chiesa e nella cura delle anime da altri sacerdoti, ascritti alla chiesa stessa e sotto la sua direzione. Questi sacerdoti, oltre che partecipare ai frutti di una determinata massa di beni, partecipavano anche ex jure agli incerti, secondo quote proporzionali. Tra parroco e sacerdoti iscritti alla chiesa vigeva un sistema, che potrebbe essere chiamato di compartecipazione agli utili. Le chiese, nelle quali esisteva questo sistema, erano dette appunto chiese ricettizie. Il sistema però era attuato in forme di dettaglio assai varie, perchè ogni ricettizia aveva le sue leggi di fondazione o almeno i suoi statuti.

L'A. passa in rassegna innanzi tutto la situazione delle chiese ricettizie prima della soppressione (Parte I), che era appunto quella descritta. Quindi esamina la situazione di fatto creata dalle leggi civili italiane del 1867, che soppressero totalmente le chiese ricettizie non curate, e conservarono la sola quota beneficiaria del parroco in quelle curate (Parte II). Infine espone la situazione attuale di fronte alla legislazione canonica ed a quella civile-concordataria italiana (Parte III).

Interessante è quest'ultima parte, perchè l'A. vi suggerisce quegli adattamenti, che gli statuti delle chiese ricettizie dovrebbero eseguire per riportare l'istituzione, legalmente ancora esistente, ad una nuova fiorente prosperità di fatto. A nostro giudizio, ci sembra difficile far rifiorire le chiese ricettizie propriamente dette; però il concetto fondamentale di compartecipazione, almeno agli incerti, potrebbe essere preso in considerazione, per stabilire con equità i rapporti tra parroci e vicari coadiutori. Per una maggiore visione panoramica dell'istituto, sotto ogni aspetto, si può consultare il volume, recentemente edito dalla nostra Rivista, di Mons. F. Romita della S.C. del Concilio: *Le Chiese Ricettizie nel diritto canonico e civile dalle origini ai giorni nostri.*

d.g.c.

Fanelli Nicola, *L'Istituto dei Vicari Foranei.* Manuale a norma del Codice di D.C. - Cm. 12 × 20 - pp. 85 - Istituto Padano di Arti Grafiche - Rovigo - 1946 - L. 160.

Il Cod. di Dir. Can. ha pochi canoni sui Vicari Foranei (cc. 445-450). Il più importante è il can. 447, che è un elenco scheletrico dei diritti e doveri del Vic. For. Dilucidare quell'elenco, precisarne meglio il contenuto, suggerirne i mezzi pratici di attuazione: ecco lo scopo ed il pregio principale dell'opuscolo di Mons. Fanelli. Egli ha potuto far ciò, perchè ha potuto attingere alla propria esperienza giuridica.

Ma il Cod. per i diritti e i doveri del Vic. For. rimanda anche esplicitamente al diritto particolare: Sinodi diocesani e Concili provinciali (o regionali). Anche su questo argomento l'A. ha un capitolo a parte. Questo capitolo però sarebbe riuscito molto più interessante, se egli avesse consultato con maggiore abbondanza le più recenti costituzioni conciliari e sinodali delle diverse regioni e diocesi meglio organizzate d'Italia. Da un tale diritto canonico particolare comparato, la visione delle possibili mansioni del Vic. For. sarebbe apparsa più organica e più completa, e l'opera di Mons. Fanelli sarebbe riuscita ancora più utile, come guida alla attività legislativa e amministrativa delle diocesi italiane.

d.g.c.

Faggioli Emilio, *Il Parroco Amministratore.* - 3ª ed. rifusa e aggiornata - Cm. 12½ × 17½ - pp. 211 - Marietti - Torino - 1944.

La terza edizione di questo Manuale si presenta completamente rifusa, poichè l'A. si è preoccupato di disporre la materia con maggiore organicità, anche se perciò ha dovuto distaccarsi dalla

traccia data dai moduli consigliati dalla S.C. del Concilio. L'opera è divisa in quattro parti: *Amministrazione, Stato patrimoniale, Amministrazione straordinaria, Contabilità*. Nella sua forma concisa e riassuntiva il libro è adatto a servire da testo scolastico nei seminari, purchè il professore abbia cura di integrarlo con la sua esposizione orale della materia.

Nella sua concisione l'opera non manca, qua e là, di spunti e di precisazioni degni d'uno studio monografico. P. e., l'A. preferisce avvicinare la figura giuridica del beneficiario piuttosto a quella dell'usuario che a quella tradizionale dell'usufruttuario, (p. 54), e credo che tale precisazione sia veramente felice. Così pure discute sulla questione se sia da preferirsi o no un ente centrale diocesano per l'amministrazione collettiva dei fondi rustici beneficiali (pp. 57-61). Egli si mostra contrario a tale forma di amministrazione e la sua conclusione mi sembra accettabile, non ostante che non tutte le ragioni da lui addotte abbiano solido fondamento. L'A. agita anche la questione della perequazione delle rendite beneficiarie tra i vari benefici (pp. 61-63), questione però che oggi è in via di attuazione in modo non del tutto conforme ai suoi suggerimenti.

L'amore per quanto riguarda il maggior bene della Chiesa dà calore alle pagine del libro, specialmente quando parla della manutenzione della suppellettile, degli indumenti e dei paramenti sacri (pp. 71-73). Così pure non sono stati disdegnati piccoli consigli pratici, che possono tuttavia riuscire assai utili (pp. 96-99). L'intuito didattico dell'A. non ha fatto mancare nè esercizi pratici di calcolo (pp. 148 segg.), nè moduli e specchietti di contabilità (Parte IV).

Il continuo variare della legislazione civile ha già reso sorpassati alcuni dettagli (p. es. a pp. 114-115): tuttavia anche questa edizione potrà essere utile al clero, quanto e più delle precedenti.

d.g.c.

Turchetta Valentino, *Manuale di Amministrazione e Contabilità Ecclesiastica*. - 3ª ed. - Cm. 14 × 20 - pp. 413 - Istituto Padano di Arti Grafiche - Rovigo - 1945 - L. 420.

È comparsa la terza edizione di questo Manuale, che ormai non ha più bisogno di essere presentato, tanto è diffuso specialmente presso le Curie Vescovili. Esso conserva l'ampiezza e la praticità delle edizioni precedenti. Le fonti della legislazione civile e canonica sono continuamente citate, e numerosi riferimenti alla giurisprudenza chiarificano la portata ed il valore delle norme legislative.

Dopo aver esposto le nozioni giuridiche fondamentali (Parte I), l'A. espone la funzione e la organizzazione amministrativa dei vari enti ecclesiastici, come pure i principali atti amministrativi (Parte II). Quindi illustra le norme pratiche da seguirsi nella amministrazione dei beni ecclesiastici, in conformità delle norme canoniche, concordatarie e civili (Parte III), non omettendo direttive di contabilità (Parte IV). Il volume si chiude con due appendici: una di formulari ed un'altra di documenti ecclesiastici e civili.

Un'unica osservazione si può fare a questa edizione, che cioè, sebbene finita di stampare nel settembre 1945, cita ancora, come legislazione vigente, il cod. civ. italiano del 1865, aggiungendo la citazione del nuovo cod. civile secondo la numerazione dei singoli libri, quale esisteva prima della promulgazione del testo coordinato, approvato sin dal 16 marzo 1942.

d.g.c.

Angrisani Giuseppe, Vesc. di Casale, *In matutinis meditabor in Te*. Meditazioni per sacerdoti. Vol. III *pars aestiva*, vol. IV *pars autumnalis*. - Cm. 12 × 17 - pp. 480, 503 - Marietti - Torino - 1947.

Petri Hispani, *Summulae Logicales*. - Cm. 15 × 22 - pp. xxiii, 143 - Marietti - Torino - 1947 - L. 550.

1. *Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi* iuxta Kal. Eccl. Univ. pro anno D.ni *1948* - cm. 10 × 17 - xli, 184 - Roma, *Ephemerides Liturgicae*, Via 24 Maggio, 10 - L. 150.

2. *Idem*. - cm. 12 × 17 - pp. 124 - Torino - Marietti.

3. *Ordo divini officii et missae pro a.D. 1948* - cm. 8 × 12 - pp. xxxii, 208 - rileg. in tela - Torino - « Lice », R. Berruti - L. 250.

INDICE SISTEMATICO DEL VOLUME LIX-1947

(IX DELLA SESTA SERIE)

ATTI DELLA S. SEDE

Atti di S.S. Pio XII:

Enciclica: « Fulgens radiatur » per il XIV centenario del transito di S. Benedetto . . . 81
Lettere Decretali: 94
Costituzioni Apostoliche: « Provida Mater Ecclesia » circa gli Istituti secolari . . . 94, 3, 105, 209
Motu proprio: La Rota della Nunziatura Ap. in Ispagna 106, 209
Autografo a S. E. il Sig. H. Truman 162
Lettere Apostoliche: 162, 210
Epistole: 4, 107, 162, 210
Canonizzazioni e Beatificazioni: 107, 162, 210
Omelia: 164
Discorsi: Al popolo romano (22 dicembre 1946) 3
Per il S. Natale al S. Collegio (24 dicembre 1946) 5, 14, 15
Agli uomini di A.C. 166, 167
Per l'inaugurazione del nuovo anno giuridico della S.R. Rota 211
Allocuzioni: Agli Em.mi Cardinali per S. Eugenio 164, 15, 110, 217
Messaggi radiofonici: 15, 110, 167, 218
Concistori: 110, 111

S.C. del S. Officio:

Indultum de celebratione Missae horis postmeridianis 111
Decretum de vexillorum benedictione 113

S.C. Concistoriale:

Sull'obbligo del voto nelle elezioni 114, 15
Scomunica ai violentatori di S. E. Mons. A. Santin 168
Circolare sull'assistenza religiosa agli emigranti 168

S.C. del Concilio:

Scomunica ai facinorosi di Lanischie 169

S.C. dei Religiosi:

Commissione per gli Istituti secolari 115
Subiectio et exemptio Filiarum Charitatis 218

S.C. di Propaganda Fide:

Decreti 116, 170

S.C. dei Riti:

Preces pro Italica Republica 16
Dubbi (*Bajonen.*) 219
Rito per la binazione (*Tridentina*) 221
Decreti 16, 116, 170

S.C. dei Seminari:

Decreto per l'erezione canonica della Pont. Univ. di S. Paolo (Brasile) . . 117

S.R. Rota:

Auctio proventuum Procuratorum et Advocatorum Rotalium 17
Nuova tariffa dei proventi dei Procuratori e Avvocati 117
Cause trattate nel 1946 171

Segreteria di Stato di S.S.:

Per il ricupero delle opere d'arte... delle Chiese ed Enti ecclesiastici . . 17
Circolare dell'« Unrra Tessile » 171

Pont. Commissione per l'interpr. del Codice. *Responsa*:

De temporis supputatione - De appellatione Defensoris vinculi matrimonialis - De recursu ad S. Sedem per Legatum Romani Pontificis - De duello - De favore iuris quo gaudet matrimonium 222

Pont. Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia:

Chiarimenti sul D.L.P. 27-6-1946, n. 35 19
Esame dei progetti 28
Istruzioni del Ministero dei LL. PP. 30
Rifusione delle campane a norma del D.L.P. 6-12-1946, n. 429 . . . 35
La Chiesa e l'Arte Sacra 120
Emendamenti al D.L.P. 27-6-1946, n. 35 per il ripristino degli edifici di culto e di beneficenza 172

Pont. Commissione d'Assistenza:

S. Messa all'aperto nelle Colonie 174

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

Condizioni economiche del Clero e delle Chiese (*S. E. Mons. G. Siri*) . . . 39
L'applicazione del can. 1532 C.J.C. con particolare riguardo all'attuale situazione monetaria (*Mons. Fiorenzo Romita*) 41
Jus accusandi matrimonium (can. 1971 § 1 n. 1) [*D. Lazzarato, avv.*] . . . 53
La difesa di fiducia davanti al S. Officio (*D. L.*) 56
Messa « pro populo » (*d. l.*) 57
Le necessità economiche della diocesi (*d. l.*) 57
Il « grave incommodum » riguarda anche i contraenti (can. 1098) [*d. l.*] . . 57
Messe fondate 58
Il problema della congrua in Italia (*Mons. F. Romita*) 123

La procedura giudiziale del caso eccettuato (can. 1990 ss.) [*D. Lazzarato, avv.*] 138
Trasferimento di SS. Messe fuori diocesi (*Mons. F. Romita*) 176
Nullità del matrimonio per esclusione del « bonum prolis » (*Giulio Lenti, avv. prof.*) 182
Sanazione in radice (*G. M.*) 188
Validità di procura (*E. C.*) 189
« Discutiamo sul divorzio » (*plac.*) 190
La fecondazione artificiale (*b. g.*) 193
L'unione personale degli uffici di parroco religioso e di superiore locale (*Mons. F. Romita*) 224
Liturgia e pietà cristiana (*A. Gini*) 235
Conclusioni del 2° Congresso di Pastorale Liturgica di Lione 239
La XXI Settimana Sociale dei cattolici italiani - I problemi della vita rurale . 242

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

La parrocchia, il beneficio parrocchiale, la chiesa parrocchiale e la facoltà di rescindere i contratti agrari o di aumentare i canoni a norma del D.L.L. 5-4-1945, n. 157 (*Franco Cartoni, avv.*) 59
Enfiteusi ed affrancazione dei beni ecclesiastici (*Giulio Lenti, avv. prof.*) . . 141
Il Clero e le imposte straordinarie sul patrimonio (*Franco Cartoni, avv.*) . . 198

Spigolature legislative:

Ruolo ausiliario e ruolo di riserva di cappellani militari 66
Norme tributarie sulle concessioni governative 67
Cereali all'ammasso e pagamento dei fitti in natura 68
Addizionale in sostituzione del contributo di solidarietà nazionale 68
Imposta complementare sul reddito 68
Lotterie, pesche e banchi di beneficenza 69
Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva . 69
Prezzo del granoturco consegnato all'ammasso 69
Applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio 70
Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario . . . 70
Aumento degli onorari d'avvocato 70
Prezzi di conferimento degli oli di oliva 70
Proroga di termini in materia di imposte dirette 70
Onorari e rimborso spese a consulenti tecnici, interpreti in materia giudiziaria . 71
Imposta generale sull'entrata 71
Canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni 71
Miglioramenti economici per i pensionati di guerra 71
Terre incolte e... patrimonio beneficiario 72
Esenzione dall'imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani . 150
Modificazioni alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani 150
Nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri 151
Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio 151
Provvedimenti in materia di tasse di bollo 152
Approvazione dello scambio di note tra la S. Sede e l'Italia per una permuta di aree nella zona di S. Paolo 200
Proroga dei contratti agrari 200
Pensioni a favore degli ecclesiastici ed insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico 201
Trattenute di grano, granoturco... per i fabbisogni familiari sul raccolto 1947 . 201

Facilitazioni agli stranieri per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi 201
Quote dei contributi per l'agricoltura per il 1947 247
Provvedimenti in materia di affitti di fondi rustici 248
Revisione di redditi e variazione di aliquote per la ricchezza mobile e complementare sui redditi di lavoro 248
Ammasso per contingente di cereali del raccolto 1947-48 249
Contributi assicurativi e dipendenti da Enti di culto 249
Disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio 250

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

S.C. dei Riti 73, 154, 202
Nomine 73, 154, 202, 251
Udienze solenni 73, 203, 251

NECROLOGIO

Card. Rodrigo Villeneuve (74); Card. Carlo Salotti (251); Ab. Fedele di Stotzingen (74); Mons. G. Stanghetti (74); Mº Ernesto Boezi (74); R. Enrico De Sanctis (74); S. E. Mons. Carlo Respighi (203); Ab. D. Placido M. Lugano (252); S. E. il Prof. Max Planck (252); Mons. Giovanni Cavigioli (252); S. E. il Prof. Santi Romano (252).

BREVI NOTIZIE

Statistiche della Chiesa Cattolica (75); Organizzazione *Pascat* di Trento (75); Nuova delimitazione di alcune zone extraterritoriali (155); Attività della P.C.A. (204); Notificazione dell'*Osserv. Rom.* circa pretese attività di natura valutaria (204); Nuovi soci dell'Accademia Naz. dei Lincei (205); Convegni, Settimane, Congressi (252-255); Nuovi Superiori Generali di Ordini e Congregazioni Religiose (76, 155, 156, 203, 204, 255).

RECENSIONI

Garrigou-Lagrange, O.P. (76); Fanfani, O.P. (76); Fallon, S.J. (76); Chelodi (77); Gallarini (77); Volpe (77); Stocchiero (78); Della Rocca (79); Cavigioli (156); Del Giudice (156); De Angelis (158); Leite (158); Pugliese (158); *Promptuarium Confirmationis a parochis infirmis administrandae* (159); *Decretum de Confirmatione administranda* (159); Zerba (159); Pistoni (159); Caron (205); Morr-Markar Markaroff (206); Rasi (206); Bernardini (206); Roschini (207); Piolanti (207); Hacedez, S.J. (207); Schuler (207); Simon-Dorado (208); De Beaucourt-Mura (208); Plus (208); Lazzati (208); Gamboni (208); Salucci (208); Bartoccetti (256); Reina (256); Venditti (257); Fanelli (257); Faggioli (258); Turchetta (258); Angrisani (258); Petrus Hispanus (258); *Ordo divini officii*... (258).

Indice sistematico 259
Indice analitico 263

INDICE ANALITICO

Affrancazione dei canoni enfiteutici e gli enti ecclesiastici beneficiari, 141-149.
Alienazione di beni ecclesiastici, sec. il c. 1532 (30.000 *libellae*), nell'attuale situazione monetaria, 41-53.
Arte Sacra e la Chiesa. 121.
Assicurazioni per l'agricoltura, 247; a. per dipendenti da Enti di culto, 249.

Bandiere, benedizione, 113.
Beatificazioni, B.C. Ferrini, 108; B.M. Goretti, 109; B.A. Le Clerc, 110; B.G. Delanoue, 210.
Beneficio parrocchiale ente pubblico? facoltà di rescindere i contratti agrari o di aumentarne i canoni, 59; e terre incolte, 72; e l'affrancazione dei canoni enfiteutici, 141-149.
Beni ecclesiastici, alienazione sec. il c. 1532 (30.000 *libellae*), affrancazione dei b. e. ed enfiteusi, 141-149.
Binazione, risposta della S.C. dei Riti, 221.

Campane, rifusione (sec. D.L.P. 6-12-1946), 35; ditte fonditrici italiane, 37.
Canonizzazioni, S. Nicola da Flüe, 107; S. Giovanni de Britto, S. Giuseppe Cafasso, S. Bernardino Realino, S. Michele Garicoïts, 162; S. Ludovico M. Grignion de Montfort, S. Caterina Labouré, 163.
Cappellani militari, ruolo ausiliario e ruolo di riserva, 66.
Caso eccettuato (c. 1990 ss.), procedura giudiziale, 138.
Cereali all'ammasso, 68; prezzo del granoturco consegnato all'ammasso, 69, trattenute per i fabbisogni familiari sul raccolto 1947, 201; ammasso per contingente del raccolto 1947-48, 249.
Chiese, condizioni economiche, 39; parrocchiali enti pubblici? e la facoltà di rescindere i contratti agrari o di aumentarne i canoni, 59.
Clero, condizioni economiche, 39.
Concistoro, segreto e pubblico, 110; semipubblico, 111.
Congrua, limite attuale, 40; il problema in Italia a proposito del recente aumento: calcolo, benefici oggi congruabili, benefici cui fu negato il supplemento di c., assegni a carico dei comuni, assegni spese di Culto, aumento degli assegni fissi, assegni per coadiutori e viceparroci, proposte, 123-138.
Contratti agrari, facoltà di rescissione da parte di parrocchia, beneficio parr., chiesa parr., 59; proroga dei c.a., 200.

Difesa di fiducia davanti al S. Officio, 56.
Diocesi, necessità economiche, 57.
Divorzio, « discutiamo sul d. », 190; relazione del Decano della S.R. Rota, 211; chiarificazioni dell'on. Corsanego, 213.
Domenica cristiana nel 2° Congresso di Pastorale Liturgica di Lione, 239.

Edifici di culto, danneggiati dalla guerra, riparazioni e ricostruzione, 19; esame di progetti, 28; emendamenti al D.L.P. 27-6-1946, 172.
Elezioni, obbligo del voto, 114.
Emigranti, assistenza religiosa, 169.
Enciclica « Fulgens radiatur », 81.
Enfiteusi, canoni, pagamento (prezzo base, quota integrativa), 68; affrancazione dei beni ecclesiastici, 141-149.
Estimi catastali dei terreni, rivalutazione, 70.

Fecondazione artificiale, 193-197.
Figlie della Carità, soggette al Superiore della C.d.M. e esenti dagli Ordinari, 218.
Fitti in natura, pagamento, 68, 248.

Immobili urbani, modificazioni alla disciplina delle locazioni, 150.
Imposta complementare sul reddito, 68; applicazione dell'i. ordinaria sul patrimonio, 70; proroga di termini in materia di i. dirette, 70; i. generale sull'entrata, 71; esenzione dall'i. fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani, 150; i. straordinaria progressiva sul patrimonio, 151; i. straordinarie sul patrimonio e il clero, 198; redditi e variazione per la r.m. e complementare sui redditi di lavoro, 248; disposizioni per le i. straordinarie sul patrimonio, 250.

Istituti secolari, costit. ap. 94; commissione, 115.

Lincei, Accademia Naz., nuovi soci, 205.
Lira (carta-oro) e il c. 1532 (30.000 *libellae*), 41-53.
Liturgia e pietà cristiana, 235-239; conclusioni del 2° Congresso di Pastorale Liturgica di Lione, 239; convegno liturgico di Parma, 255.
Lotterie, pesche, banchi di beneficenza, 69.

Matrimonio, *jus accusandi*, 53; il *grave incommodum* riguarda anche i contraenti (c. 1098), 57; nuove norme sul m. dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri, 151; nullità del m. per esclusione del « bonum prolis », 182-187; sanazione in radice, 188; validità di procura, 189; « discutiamo sul divorzio », 190; fecondazione artificiale, 193; facilitazioni per la celebr. dei m. civili e per la trascriz. dei m. religiosi per gli stranieri, 201; de appellatione Defensoris vinculi, 222; de favore iuris, 223.
Messa, « pro populo », 57; fondata, 58; celebrazione nelle ore pomeridiane, 111; all'aperto nelle colonie della P.C.A., 174; trasferimento di m. fuori diocesi, 176-181; binazione (risp. della S.C. dei Riti), 221.
Monetaria situazione attuale, sec. il c. 1532 (30.000 *libellae*) e l'alienazione di beni ecclesiastici, 41-53.

Oli di oliva, prezzo di conferimento, 70.
Opere d'arte, oggetti preziosi e documenti (ricupero), 17.

Parrocchia ente pubblico? facoltà di rescindere i contratti agrari o di aumentarne i canoni, 59.
Parroco religioso, unione personale degli uffici di p.r. e di superiore locale, 224-235.
P.C.A., Messa all'aperto nelle colonie, 174; attività, 204.
Pascat di Trento, 75.
Pensionati di guerra, miglioramenti economici, 71.
Pensioni degli ecclesiastici ed insegnanti dei seminari teol. dell'ex regime austro-ungarico, 201.
Preghiere per la Repubblica Italiana dopo la Messa conventuale, 16.
Procedura giudiziale del caso eccettuato, 138.

Rota S.R., cause trattate nel 1946, 171; Discorso del S. Padre per l'inaugurazione del nuovo anno giuridico e relazione del Decano, 211; R. della Nunz. Ap. in Ispagna, 106.

Salotti (Card.) C., 251.
Scomunica ai violentatori di S. E. Mons. Santini, 168; ai facinorosi di Lanischie, 169.
Seminari, danneggiati dalla guerra, rifacimento a totale carico dello Stato, 173.
Statistiche della Chiesa Cattolica, 75.
Superiore locale, unione personale degli uffici di parroco religioso e di s.l., 224-235.
Superiori Generali di Ordini e Congregazioni Religiose, 76, 155, 156, 203, 204, 255.

Tariffe degli avvocati rotali, 17; nuove t. e regolamento, 117.
Tasse di bollo, provvedimenti, 152.
Terre incolte e... patrimonio beneficiario, 72.
Tributi, norme per il riconoscimento di personalità giuridica ad enti morali, 67.

Unrra Tessile, circolare, 171.

Villeneuve (Card.) R., 74.
Vita rurale, problemi nella 21ª Settimana Sociale (conclusioni), 232.
Voto nelle elezioni, obbligo, 114.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Pizzoni Giuseppe, C. M.

Autorizz. Prefett. Decr. n. 816 del 15 ottobre 1947

Stabilimento Aristide Staderini - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

TANQUEREY (A.) — [N. 663] SYNOPSIS THEOLOGIAE DOGMATICAE ad mentem S. Thomae Aquinatis hodiernis moribus accomodata, auctore A. TANQUEREY. - 3 volumi in-8°.

Vol. I. - De Religione, de Christo legato, de Ecclesia, de Fontibus Revelationis. Sciolto . . . . . L. 1.350

Vol. II. - De Fide, de Deo Uno et Trino, de Deo Creante et Elevante, de Verbo Incarnato. Sciolto . . . . . L. 1.125

Vol. III. - De Deo Sanctificante et Remuneratore, seu de Gratia, de Sacramentis (absque Paenitentia et Matrimonio), et de Novissimis. — Nuova edizione aumentata. Sciolto . . . . L. 1.125

— [N. 663 A] DE PAENITENTIA ET MATRIMONIO, pars Dogmatica, pro iis qui Synopsim Theologiae Dogmaticae, absque Synopsi Theologiae Moralis comparant. Sciolto . . . . . L. 375

TANQUEREY — [N. 664] SYNOPSIS THEOLOGIAE MORALIS ET PASTORALIS ad mentem S. Thomae et S. Alphonsi hodiernis moribus accommodata, auctore A. TANQUEREY. - 3 volumi in-8°.

Vol. I. - De Paenitentia, de Matrimonio et Ordine (Pars Dogmatica simul et Moralis). Sciolto . . . . . L. 1.125

Vol. II. - (Theologia Moralis Fundamentalis) De Virtutibus et Praeceptis; De Censuris; De prohibitione librorum. Sciolto L. 1.125

Vol. III. - De Virtute Justitiae et de variis statuum obligationibus. La questione sociale vi è trattata con ampiezza. Sciolto L. 1.125

DIEKAMP FRANCISCUS [N. 615]: THEOLOGIAE DOGMATICAE. Manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinatis exaravit Franciscus Diekamp; versionem latinam curavit A. M. HOFFMANN O. P., S. Th. Doctor et Lector.

Volumen I. - *Introductio in theologiam dogmaticam — de Deo uno — de Deo trino.* Un vol. in-8° di pag. 428 . . . . L. 1.200

Volumen II. - *De Deo creatore — de Redemptione per Jesum Christum.* Un vol. in-8° di pag. 464 . . . . . L. 1.200

Volumen III. - Pars Prima: *De Ecclesia (sub prelo).*

Volumen III. - Pars Secunda: *De Gratia Christi.* Un vol. in-8° di pag. 204 . . . . . L. 675

Volumen IV. - *De Sacramentis tum in communi tum in specie et de Novissimis.* Un vol. in-8° di pag. 578 . . . . L. 1.350

DESCLÉE & C. — EDITORI PONTIFICI — ROMA

Nuovissima edizione 1947

del BREVIARIO ROMANO

con il "NUOVO SALTERIO„

BREVIARIUM ROMANUM

cum Nova Psalterii Versione

PII PAPAE XII

jussu edita

4 volumi in 16° (cm. $16^1/_2$ x 10)

Nuovissima edizione in caratteri nitidi e di facile lettura su vera carta indiana Oxford: testo rosso e nero con artistiche incisioni.

Sciolto . . . . . Lire 13.500

Legato in marocchino nero, flessibile, angoli rotondi, taglio rosso sott'oro . Lire 21.000